

fine febbraio 1922

1

Roma

OGGETTO - Indagini sull'Ufficio per le Polizze dei Combattenti -

Incaricato di fare delle preliminari indagini sulle accuse mosse da alcuni giornali, e specialmente dal " Popolo Romano ", all'Ufficio per le Polizze dei Combattenti, mi recai la mattina di Lunedì 13 corrente da S.E. Mon. Rossini, Sottosegretario di Stato per l'Assistenza Militare, il quale promise che il risultato delle indagini anzidette avrebbe potuto essere ^{anche} di grande importanza politica, in quanto che, se si fosse accertato che le accuse avevano serio fondamento, il Governo avrebbe avuto valevole giustificazione di fronte ai reiterati lamenti ed alle vive proteste per il ritardo nella concessione delle polizze ai genitori ed agli orfani dei caduti, volle precisare e determinare la portata degli accertamenti che io avrei dovuto eseguire. Sentito anche il Comm. Firpo, Capo Servizio all'Assistenza Militare, e udita una rappresentanza di ex combattenti, furono così riassunti i capi delle accuse mosse all'Ufficio in parola.

- a) Restituzione agli interessati, spesso dopo molto tempo dalla loro presentazione, di pratiche anche complete per il rilascio di polizze a genitori ed orfani di caduti, all'unico scopo di far riprodurre i documenti su speciali moduli a ciò predisposti e talora, per giustificare tale restituzione, distruzione di parte della documentazione;
- b) Distruzione delle schede delle pratiche restituite, con danno dei diritti degli interessati.

./.



La rappresentanza degli ex combattenti produsse delle deposizioni scritte di alcune impiegati dell'Ufficio Polisse e mi fece successivamente tenere un elenco di testimoni che avrei dovuto sentire (allegato A.).

Il mio compito, quindi, riducevasi a contestare i due capi di accusa al Comm. Dott. Aristide Zengarini, Delegato alla Direzione dell'Ufficio Polisse dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a controllare le testimonianze prodotte dalla rappresentanza che potessero eventualmente rafforzare le testimonianze stesse.

Le osservazioni del Comm. Zengarini in ordine ai due capi di accuse sono esposte nella sua relazione 15 Febbraio 1922, relazione comunicata dal Direttore Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a S. E. il Ministro con la lettera 14 Febbraio stesso (allegato B).

Mi limiterò quindi a qualche cenno illustrativo.

Il Comm. Zengarini mi ha dichiarato che, succeduto nella Direzione dell'Ufficio al Dott. Pozzi dopo la prima occupazione dell'Ufficio stesso da parte dei mutilati, e precisamente il 25 Febbraio 1921, trovò una mole immensa di arretrato, come risulta dalla relazione del Comm. Dott. Umberto Clerici, incaricato nel Novembre 1920 dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di indagini sull'andamento dell'ufficio, quando questo era ancora affidato al Dott. Pozzi (Allegato C).

Tale arretrato venne poi ad aumentare specialmente per la seconda occupazione dell'ufficio da parte dei mutilati avvenuta il 19 Marzo 1921 e durata ben cinquanta giorni.

./.

Non solamente, infatti, la corrispondenza in arrivo durante tale periodo rimase invariata, ma, terminata l'occupazione, l'ufficio non potette prendere un ritmo normale soprattutto per l'imposta riduzione dell'elemento femminile pratico al servizio e la sua sostituzione con invalidi di guerra, al servizio stesso dei tutto nuovi.

Il personale che prima dell'occupazione era composto di duecentoquindici impiegati, al 15 Maggio era ridotto a 85 impiegati, numero quest'ultimo che andò successivamente aumentando sino a raggiungere quello attuale di 179 impiegati.

Vero è che l'Istituto Nazionale avrebbe potuto aumentare, in relazione alle esigenze del servizio, siffatto personale; ma all'aumento ostava la deficienza dei locali i quali " più di una volta reclamati al Ministero del Tesoro, non hanno mai corrisposto alle necessità dell'ufficio ".

Su questo argomento il Comm. Zengarini mi ha consegnato l'unito fascicolo (Allegato C bis).

Si adottò allora uno speciale sistema per smaltire l'arretrato, sistema che, per quanto riguarda il servizio delle polizze ai genitori ed agli orfani, consisteva nel restituire le pratiche non documentate sostanzialmente agli interessati accompagnandole con moduli a stampa e nel rimandare in archivio, in attesa dei documenti pure richiesti con moduli, le pratiche documentate sufficientemente.

In virtù di tale sistema che in appresso meglio chiarirò, la situazione è attualmente la seguente;

GENITORI: Pratiche restituite 75 mila; pratiche mantenute in archivio 25 mila;

ORFANI: Pratiche restituite 27 mila; pratiche mantenute in archivio 3 mila.

Secondo il Comm. Zengarini le accuse della stampa sono quindi infondate, almeno nei riguardi della Direzione dell'Ufficio, che con gli accennati provvedimenti ha inteso ed è riuscito a smaltire gran parte dell'arretrato. Se alcune pratiche completamente documentate furono restituite, se altre furono manomesse, ciò deve attribuirsi a qualche impiegato o incapace o trasandato o disonesto.

Quanto allo schedario il Comm. Zengarini, ha ammesso che sono state annullate le schede corrispondenti alle pratiche restituite; ma ciò, secondo lui, fu fatto per riordinare lo schedario in grave disordine per schede ripetute e soventi indecifrabili, schede però che si vengono rinnovando con scritture a macchina man mano che le pratiche sono dagli interessati restituite all'Ufficio.

Altre dichiarazioni, del Comm. Zengarini esporrò in opportuna sede.

Esaminiamo ora se e quale consistenza abbiano le singole accuse mosse all'Ufficio.

1) E' VERO CHE SIANO STATI TALORA RESTITUITI AGLI INTERESSATI DOCUMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DELLE POLIZIE MOLTO TEMPO DOPO CHE ERANO STATI PRODOTTI ?

Incontestabilmente ciò è vero, ma con dati di fatto dimostrerò al successivo numero due. Non era però mio compito di indagare sulle cause della formazione dell'arretrato e quindi a questo riguardo mi riporto alla accennata relazione Clerici. (Allegato C) ed alle surriferite dichiarazioni del Comm. Zengarini.

II°) E' VERO CHE AGLI INTERESSATI SIANO STATI RESTITUITI DOCUMENTI REGOLARI E COMPLETI AGLI EFFETTI DELLA CONCESSIONE DELLE POLIZZE E CIO' ALL'ESCLUSIVO SCOPO DI FARLI RIPRODURRE SU SPECIALI MODULI ALL'UOGO PREDISPOSTI ?

Che domande regolarmente e completamente corredate siano state restituite agli interessati è pure vero. Infatti essendomi stato fatto osservare nel primo giorno delle mie indagini che grossi stocks di pratiche giungevano all'Ufficio Polizze rispediti dagli interessati, incaricai il Cav. Aldo Capozio, Primo Segretario nel Ministero del Tesoro ed attualmente distaccato al Sottosegretariato per l'Assistenza Militare, di esaminare un certo numero di tali pratiche prese così a caso. E il Cav. Capozio mi ha testualmente riferito che nel corriere in arrivo nei giorni 15 e 16 Febbraio esaminò - alla presenza del Dott. Bagnoli e dei due Capi Reparto Avv. Matteoli e Tommasi, 518 pratiche per concessione di Polizze a genitori ed orfani e che fra esse ne trovò 50 che non richiedevano ulteriore istruttoria in quanto per la documentazione era regolare e completa fin dall'epoca in cui gli atti erano stati una prima volta rimessi all'Ufficio Polizze (e, si noti bene, per qualcuna fin dal 1919) mentre per le altre 39, oltre ad una documentazione forse non del tutto regolare, vi era l'indicazione del libretto e addirittura allegato il Decreto concessivo della Pensione privilegiata di Guerra, il che avrebbe permesso di rintracciare i dati per la concessione delle polizze presso il Sotto Segretariato per l'Assistenza Militare senza bisogno di rivolgerci agli interessati.

E' da notare, infatti, a quest'ultimo riguardo, che l'ufficio polizze ha da tempo attuato una procedura per la quale, quando

./.

è possibile, anziché richiedere direttamente agli interessati i documenti necessari alla concessione delle polizze, i dati a ciò occorrenti vengono rilevati dai documenti esistenti presso il Sottosegretariato anzidetto e raccolti poi in speciali moduli.

Il Cav. Caposio mi ha riferito che trovò; inoltre, nel corriere del giorno 16 Febbraio un pacco di 39 pratiche provenienti in restituzione dal Consolato di Tunisi - pratiche trasmesse una prima volta all'Ufficio del Consolato stesso sin dal 1920. e rilevò che 7 avrebbero potuto e dovuto esaurirsi senza ulteriore istruttoria, due perchè complete dei documenti e cinque perchè portanti le indicazioni degli estremi della concessione di guerra.

Dunque pratiche complete o completabili sono state in realtà restituite indebitamente agli interessati.

Ritengo però che questo fatto, perchè logicamente limitato non sarebbe stato sufficiente a provocare la valanga di proteste che si è rovesciata sull'Ufficio Polizze, e di cui la lettera del Sindaco di Saronno (Allegato C ter) consegnatami dalla S.V. è un piccolo esempio, se non fossero concorse due speciali circostanze:

- a) il metodo adottato per la restituzione;
- b) il modo con cui tale metodo è stato attuato.

A) = METODO - Ho già accennato che il servizio dell'Ufficio Polizze si svolge essenzialmente in base a moduli a stampa. Ridotte ad alcune categorie le varie questioni che nella trattazione delle pratiche possono presentarsi, per ciascuna categoria è predisposto un modulo da riempirsi a mano soltanto

./.

in alcuni punti che variano di caso in caso.

Il Comm. Zengarini mi ha consegnato una raccolta dei moduli in uso presso il suo Ufficio, dalla quale per semplicità stralcio ed allego soltanto due moduli: il modulo giallo N° 2 per la concessione delle polizze ai genitori (Allegato E) ed il modulo bleu 4/2 per la concessione delle polizze agli orfani (Allegato F).

Ora ecco come avrebbe dovuto svolgersi il servizio per smaltimento dell'arretrato in base alle istruzioni di massima emanate per le esecuzioni delle pratiche Genitori (paragrafi 9 e 10 dell'Allegato G).

Paragrafo 9..... " si dovrà procedere in massima alla restituzione della documentazione..... " =

" Si farà eccezione alla norma della restituzione dei documenti esistenti solo quando questi siano completi e taluno da mancare solamente il certificato di esistenza in vita e il certificato di nascita dei genitori . "

Paragrafo 10 - " Salvo la eccezione sopraccennata, è bene essere restituiti tutti i documenti tanto quelli necessari per la pratica quanto quelli errati, incompleti o inutili. "

" Su quelli errati, incompleti o inutili si metterà una annotazione sommaria della loro deficienza.

" Ad ogni modulo 3/2 debbono essere uniti tutti i stampati, contrassegnati coi numeri in grande 1, 2, 3, 4, e tutti questi stampati saranno ugualmente uniti al detto modulo 3/2 anche se qualcuno dei documenti che si restituiscono sia esauriente ed esatto. "

./.

Dunque gli impiegati, accertato che una pratica non era sostanzialmente documentata, avrebbero dovuto, previa annotazione sui documenti errati, incompleti od inutili, metterla entro un modello 3/2 = che contiene l'esatta e completa descrizione dei documenti necessari per la concessione delle polizze = e unitamente agli stampati 1, 2, 3, 4 e 5 cioè ai moduli per il rilascio dei documenti stessi = spedirla all'interessato.

Le stesse disposizioni furono date per la restituzione delle pratiche Orfani, le quali, essendo in minore numero, furono per prova del sistema espletate prima di applicarlo alle pratiche, più numerose, dei Genitori.

Ora, se si fosse trattato del primo momento in cui il Servizio venne impiantato, sarebbe stato non solo opportuno ma necessario inviare il modulo contenente la descrizione dei documenti ed i moduli per il rilascio di questi.

Invece quando il sistema in parola venne attuato? - Quando molti, e forse la maggiore parte degli interessati, avevano già mandato all'Ufficio Polizze dei documenti. E' giustificabile quindi che essi, vedendosi tali documenti restituiti e restituiti per di più con istruzioni precise per la loro redazione e con moduli a stampa abbiano potuto ritenere che la restituzione era fatta all'esclusivo scopo di far rinnovare su tali moduli la documentazione b

Per coloro che ebbero restituita una documentazione già regolare e completa, tale scopo evidentemente si presentava come l'unico logico.

./.

Gli altri, che in restituzione ebbero una documentazione irregolare ed incompleta, possono, se trovatisi in contatto con i primi, essere rimasti suggestionati; ma, a prescindere da ciò, possono aver creduto in buona fede di avere essi pure ragione di protestare perchè chi ha presentato ad uno ufficio dei documenti ad un dato effetto non può non essere convinto che a tale effetto essi sono idonei.

Del resto, in moltissimi casi trattasi di persone di scarsa e di nessuna coltura, vissute sempre nei piccoli comuni, intente unicamente ai lavori campestri e ignare perciò di tutto quanto concerne pratiche burocratiche.

Ma molte volte sarà valsa ad illuminarle l'Autorità Municipale poichè è noto che nei piccoli comuni il Sindaco niente o di poco si eleva per capacità intellettuale sulla massa dei sud amministrati e che il Segretario Comunale vive di vita quasi vegetativa. Ciò poi tanto più in quanto che i moduli 3/2 e 4/2 - perchè fatti in modo che possano contemplare tutti i casi possibili - sono densi di materia, pletorici e chi li riceve non sempre facilmente riesce a capire quello che l'Ufficio vuole.

Il Comm. Mengarini giustifica l'invia dei moduli a stampa per tutti i documenti con il fatto che questi - pur non occorrendo al Sindaco ed all'Agente delle Imposte per quella tale pratica alla quale erano allegati, perchè già regolarmente contenutivi - avrebbero potuto ad essi servire di guida in occasione del rilascio dei documenti per altre persone che in seguito avessero potuto richiederli per ottenere la concessione delle polisse. Evidentemente però tale possibilità avrebbe dovuto esaminarsi in relazione alla altra possibilità - che pur troppo è di-

./.

venuta realtà - che l'invio dei moduli potesse ingenerare incertesse, dubbi e conseguenti proteste.

Siffatti inconvenienti sarebbero stati eliminati ed almeno enormemente ridotti se, invece di adottare i moduli 3/2 e 4/2 contenenti le istruzioni per il rilascio dei documenti, fosse stato adottato un semplice modulo di trasmissione dei modelli dei documenti mancanti ed irregolari. Con ciò si avrebbero avuti anche i seguenti vantaggi:

- a) per ciascuno interessato si sarebbe conservato in archivio una pratica costituita principalmente da tutti i documenti regolari che, esaminati una volta, in occasione dell'invio di quelli irregolari e della richiesta di quelli mancanti, non avrebbero avuto bisogno di ulteriore esame;
- b) si sarebbe con vantaggio del Tesoro evitato uno sciupio di stampati perchè ciò che pensa il Comm. Sengerini in fatto di invio di moduli agli uffici difficilmente si avvera.

Infatti, uno ufficio che riceve un modulo inutile per la pratica sottoposta al suo esame è portato più a distruggerlo che a conservarlo per la probabilità che possa servire in un caso identico in avvenire.

B) - ATTUAZIONE DEL METODO - Tutto quanto ho fin qui esposto sarebbe forse ancora insufficiente a giustificare le proteste sollevatesi da ogni parte d'Italia contro l'Ufficio Polizze.

Non solo però il metodo per la restituzione dei documenti fu errato, ma fu attuato nella peggiore maniera possibile.

Un esempio del modo con cui si è lavorato all'Ufficio in parola si è già avuto parlando della indebita restituzio-

ne agli interessati di pratiche complete o completabili.

Ma questo è poco.

Si è visto che, giunto il paragrafo 10 delle istruzioni di massima (allegato G) gli impiegati, nel restituire i documenti avrebbero dovuto su quegli errati incompleti ed inutili apporre una annotazione sommaria della loro deficienza.

Ora non solo tale disposizione generalmente non si è osservata (almeno nel periodo di intenso lavoro) ma i moduli 3/2 e 4/2 erano, anche nei giorni in cui seguì la mia indagine, rimessi spesso agli interessati senza indicazione a penna, nell'apposita sede, dei documenti da redigere o da regolarizzare.

Il Cav. Capozio, nell'esame delle 518 pratiche eseguito alla presenza del Dott. Pagnoli e dei Sigg. Matteoli e Tommasi, constatò che pochissimi modelli - forse neppure il 5% - contenevano specifica menzione degli atti mancanti o da regolarizzare. Anzi ha dichiarato lo stesso Cav. Capozio - nei pochi casi in cui tali indicazioni risultavano fatte, e se non erano neppure esatte giacchè davano per mancanti documenti esistenti in atti fin dal 1919 o dal 1920 e che si restituivano solo perchè fossero poi, a suo tempo, rinviiati all'Ufficio Polizze insieme a quell'uno od a quell'altro ancora mancante o incompleto.

Vero è - come fa osservare il Comm. Zengurini che ciascun modulo 3/2 e 4/2 era accompagnato da un talloncino con la dicitura seguente:

" Si ritornano i seguenti documenti perchè vengano completati o modificati e vengano poi restituiti assieme agli altri specificati nelle unite istruzioni.

./.

" Gli interessati dovranno ritornare la pratica solo se completamente documentata secondo le unite istruzioni ".

Ma, in mancanza di ogni indicazione nei moduli che tali istruzioni contenevano, quali erano i documenti da completare o da modificare?

Si dirà bastava la stregua di tali istruzioni esaminare i documenti prodotti per dedurre quali dovevano essere regolarizzati e quali aggiunti.

Quale ragionamento però e tale conseguente esame non, possono da tutti pretendersi. E' un dato di fatto dimostra che non più gli ingenui abitanti di piccoli isolati comuni ma anche persone di intelligenza e di coltura sono stati tratti in inganno, e anziché al ragionamento succennato, sono stati indotti ad un altro: l'Ufficio Polisse risanda documenti già prodotti accompagnandoli da moduli a stampa e da istruzioni per la redazione di essi senza accenno di quelli irregolari; dunque su tali moduli i documenti devono essere rinnovati.

Il dato di fatto si deduce dall'esame eseguito come sopra dal cav. Capozio del pacco di 39 pratiche restituite dal Console di Tunisi. Tali pratiche sono tornate senza che sia stato riempito un solo modulo di quelle fornite dall'Ufficio Polisse, sebbene soltanto sette avrebbero potuto e dovuto esaurirsi senza ulteriore istruttoria e ciò perchè evidentemente in Consolato ha ritenuto inutile di ripetere una documentazione considerata "in mancanza di precise notizie-già prodotta in precedenza completa e regolare.

Di chi la responsabilità di questo disservizio ?

Le surricordate istruzioni di massima (allegato g).

./.

si chiudono con la seguente prescrizione:

Paragrafo 15 - " I Signori Capi di Reparto, Capi Gruppo ed impiegati sono vivamente pregati di attendere all'esame delle pratiche con assiduità ed attenzione, badando all'rendimento ma soprattutto all'esattezza del lavoro ".

Ora se gli impiegati hanno lavorato non male ma pesantemente, Capi Reparti e Capi Gruppi le cui funzioni sono riassunte dal Comm. Zengarini nel mantenimento della disciplina, nel consiglio per la esecuzione del lavoro e nel controllo saluario del lavoro compiuto - hanno evidentemente trascurato questi ultimi il loro obbligo per quanto limitato.

Ma c'è di più.

Invece di badare soprattutto all'esattezza del lavoro, essi hanno eccitato gli impiegati a smaltire pratiche a tutto vapore facendo balenare la speranza di una speciale gratificazione per coloro che fossero riusciti a liberare l'Ufficio da una maggiore quantità di arretrato.

Il Capo del Reparto 8 - 12, Avv. Matteoli esplicitamente dichiara (N° 2 dell'Allegato B.) che fu proprio lui a fare tale promessa.

Si determinò così una vera gara tra gli impiegati a chi riuscisse a restituire un maggior numero di pratiche (vedi N° 1 e dal 3 al 13 dell'Allegato D.) gara che determinò naturalmente un lavoro scadente.

Mi consta che si giunse a questo: aperta a caso una pratica, furono prese le prime indicazioni che capitassero sotto occhio e se ne formarono un'intestazione ai moduli 3/2 e 4/2. Così è avvenuto che in un documento intestato, per esempio

./.

a Pentesilea Rossi ved. Giovanni Nicodemi, essendo capitato l'occhio dello
 impiegato su vedova Giovanni;XXXXXXXXXXXX la pratica è stata intestata al
 militare vedova Giovanni; che un'altra è stata intestata a Giacomo figlio
 perchè in un documento si leggeva Di Lorenze Giacomo figlio di Nicola. E
 il Sindaco, a cui tali pratiche sono state restituite, starà ancora cercando
 tra i suoi amministrati morti in guerra un Giovanni vedova o un Giacomo
 figlio I..... Ciò poi senza contare tutte le volte che la pratica è
 stata intestata a nome del padre, della madre, dei nonni e per quelle orfan-
 ne, ad uno dei figli del caduto.-

L'avv. Matteoli nel suo pro memoria dichiara che ciascun impiegato avrebbe
 potuto esaurire in media 130 pratiche al giorno. Il Comm. Mengarini mi ha
 affermato che se ne possono sbrigare in media al giorno 110 - 120, tenuto
 conto che molte pratiche sono costituite da un solo documento.-

Io dubito che un impiegato, lavorando normalmente, possa evadere
 più di 65 pratiche al giorno. Nè da questo mio convincimento mi rimuove
 l'osservazione fatta dal Matteoli che - appunto per sbrigare prima il lavoro -
 venne adottato l'esame negativo delle pratiche nel senso che, ove dall'esame
 XXXXXXX fosse risultata la incompletezza di un documento o la mancanza
 assoluta, la pratica dovesse essere respinta agli interessati con tutti i mo-
 duli senza attardarsi nell'esame di merito degli altri documenti. Infatti
 la incompletezza di un documento o la mancanza assoluta di esso non può es-
 onerare dall'obbligo dell'esame in merito degli altri documenti perchè, ove an-
 che questi fossero irregolari occorrerebbe, per regolarizzarli, rinviare la prati-
 ca una seconda volta dopo che il documento riscontrato incompleto o mancante f-
 fosse stato dalla parte completato ed esibito.

quindi gli impiegati avrebbero dovuto, nell'esaminare una pratica, non fer-
 marsi alla incompletezza o mancanza di un documento ma esaminarli tutti pri-
 ma di respingerla, il che implica un certo tempo e limita il rendimento gior-
 naliero. Si aggiunge che per ciascuna pratica occorre indicare sul modulo

contenente le istruzioni i numeri relativi ai moduli dei documenti mancanti od irregolari, contrassegnare i paragrafi relativi, annullare gli altri, piegare la pratica e far l'indirizzo; e, inoltre, mettere da parte per inviarle in archivio le pratiche per le quali si è già fatta corrispondenza; passare quelle complete all'esame ed alla liquidazione, rinviare ai sindaci, pure con apposite moduli le pratiche di coloro che non hanno diritto alla polizza; cose tutte queste che richiedono un certo tempo.

Ma, dato e non concesso che delle pratiche in parola si fossero potute espletare 110 e 120 al giorno come afferma il Comm. Zengarini, ed anche 130 come vuole il Matteoli, l'esuberante produttività di alcuni impiegati quali il Corso che è giunto a farne in un giorno 260; la Santilli che pure in un giorno, ne ha espletate 171; il Berardelli e il Ciarella che in un giorno ~~XXXXXXXXXXXX~~ sono arrivati a 150 ciascuno, il Guerriero che in un giorno ne ha superate le 200, non avrebbe dovuto porre sull'avviso chi esaminava ogni sera le situazioni dei lavori compiuti nella giornata dai vari impiegati? Il Capo dell'ufficio anche ignorando completamente le balorde disposizioni date dai suoi immediati dipendenti, pure essendo completamente all'oscuro della gara sorta fra gli impiegati per il miraggio di speciali gratificazioni, non avrà sentito il bisogno di accertare de visu come questi impiegati lavorassero, tanto più che trattavasi di avventizi sorvegliati da altri avventizi? Evidentemente agli tale necessità non ha mai sentita, che, in caso ~~CONFLEX~~ diverso, non avrebbe potuto non avvedersi del cattivo lavoro che si stava compiendo, come se ne è avveduto quando, nel giorno in cui cominciò le mie indagini, accompagnandomi nei vari reparti, constatò personalmente che pratiche, già pronte per la restituzione e persino suggellate, erano accompagnate da moduli senza indicazione delle irregolarità riscontrate nei documenti che si restituivano.

Concludendo: pratiche complete o completabili furono effettivamente restituite e tale fatto, sia per il metodo di restituzione adottato, sia per il modo con cui il metodo è stato attuato può giustificare le lagnanze degli interessati, che in perfetta buona fede hanno potuto ritenere che la restituzione veniva fatta all'esclusivo scopo di far riprodurre i documenti sugli speciali moduli a stampa. =

E aggiungo un'altra considerazione non priva d'interesse.

Poichè le pratiche restituite ritornano ora all'ufficio Polisse in gran parte così come erano state rinviate agli interessati perchè questi, per i motivi già esposti, non hanno saputo cosa fare, l'eseguita eliminazione dell'arretrato riducesi a ben poca cosa. Infatti, le pratiche anzidette dovranno essere nuovamente esaminate e nuovamente rinviate con più precise notizie per la loro regolarizzazione. =

Viceversa un arretrato si deve essere formato negli altri reparti, perchè XI come il Comm. Zengarini dichiara a pag. 3 della sua relazione 13 febbraio (all. B) - al lavoro di che trattasi hanno partecipato tutti i reparti con un complesso di circa 70 impiegati. =

./.

III° - È VERO CHE TALORA, PER GIUSTIFICARE LA RESTITUZIONE DELLE PRATICHE NON SIA STATA IN PARTE DISTRUTTA LA DOCUMENTAZIONE ?

Il Comm. Zengarini ha dichiarato che quando assunse la direzione dell'Ufficio trovò alcuni pacchi di corrispondenza arretrata e dispose che i solleciti propri e semplici, non contenenti cioè indicazioni utili per ulteriori indagini, fossero stracciati e ciò perché il sistema del lavoro, tenendo anche conto della deficienza del personale, comportava lo esame delle pratiche indipendentemente da ogni sollecitazione. Lo stesso Comm. Zengarini, eseminando con me nel giorno in cui iniziai le indagini, una pratica intestata ad Anghilleri Giacomo di Luigi pratica restituita già dall'Ufficio Polisse e fatta a me tenere dall'Associazione Combattenti - ammise pure che forse era potuto avvenire la distruzione di documenti constatati inutili o superflui agli effetti della concessione delle polisse. -

Il Capo del Reparto 8 - E2 ,Avv. Matteoli, dichiara poi esplicitamente (N° 2 dell'alleg. B) di avere ordinato che fossero stracciati " solleciti", raccomandazioni, duplicati inutili, tutto quanto insomma non poteva servire ad altro che a fare perdere del tempo ".

Identiche dichiarazioni si riscontrano in molte delle deposizioni raccolte nel detto allegato D).

Del resto, l'avvenuta distruzione di carte risulta da un elemento di fatto perché io - ricevuta la deposizione del Colonnello Poerio (N. 17 dell'alleg. D) andai subito recarmi nel sotterraneo, ove è situato l'impianto per il riscaldamento dell'Ufficio, e là da un mucchio di carte di rifiuto ne presi a caso alcune che costituiscono documenti e che allego raccolti in un fascicolo (Alleg. atti.) Mi fu detto che lo stok di carta pronta per essere distrutta è parte di altro stok di gran lunga più considerevole dato all'Istituto della Sacra Famiglia - o abbruciato

Ora la distruzione di tutto quanto può comunque concernere una pratica che si svolge presso un ufficio non può mai giustificarsi. Un sollecito, una commendatizia possono avere il loro valore e - dato il modo con cui gli impiegati dell'ufficio in parola lavoravano - non è escluso che anche i solleciti e le commendatizie distrutte potessero contenere dati utili agli effetti del rilascio delle polizze.- quanto ai documenti duplicati o inutili o superflui la cosa è ancora più importante perchè chi li ha esibiti ne ha costituito depositario l'ufficio, al quale ha sempre diritto di richiederli per potersene ad altri scopi servire.-

Di tutto ciò l'ufficio era intimamente convinto ed infatti il paragrafo 10 delle più volte ricordate istruzioni di massima (alleg. g) esplicitamente dispone che i documenti errati, incompleti ed inutili devono essere restituiti agli interessati.-

Ma veramente grave sarebbe se la distruzione si fosse estesa a documenti efficienti per il rilascio delle polizze, allo scopo, come dice l'accusa, trovando le pratiche complete per l'ammissione o la liquidazione, non eseguivano questa o quella ma le passavano al capo reparte; onde non avrebbero essi avuto interesse a renderle incomplete.-

Tale ragionamento però mi sembra poco persuasivo perchè se tale interesse non avrebbero avuto gli impiegati addetti all'esame delle pratiche, non avrebbero potuto averlo quelli incaricati dell'ammissione o della liquidazione.-

Ora la maniera più ovvia di accertare ciò sarebbe stato di esaminare tutta la carta di rifiuto raccolta nel sotterraneo, e, poichè, come si vede dall'allegato h), i documenti completi o non del tutto lacerati possono ancora rinvenirsi: raccogliarli diligentemente, risalire alla pratica, indagare se effettivamente si fosse trattato di solleciti, raccomandazioni o documenti inutili o duplicanti, e, in caso negativo, risalire all'autore o agli autori della distruzione.-

Vari motivi però mi hanno impedito di fare tali indagini, e cioè:

- a) la considerevole quantità di carta di rifiuto, il cui esame avrebbe richiesto personale e tempo;
- b) il fatto che le pratiche alle quali le carte si riferiscono non sono state, in gran parte almeno, restituite ancora all'ufficio;
- c) la necessità, per poter fare l'indagine, che dette pratiche non solo non siano ritornate, ma anche riordinate;
- d) le difficoltà di individuare, nel caso, l'autore o gli autori del reato.-

Infatti a meno che non si voglia ricorrere a perizie calligrafiche dei moduli 3/2 e 4/2, unico mezzo di identificazione sarebbe la siglia che su apposito talloncino a tali moduli applicato dovrebbe essere stato apposto dall'impiegato all'atto della restituzione della pratica.- Ma anche questo elemento mancherà nel maggior numero dei casi, perchè, sempre per la smania di fare apparire un rendimento giornaliero abbondante, oltre il verosimile, è avvenuto che quasi tutti i talloncini mancano della siglia dell'impiegato che ha trattato l'affare.-

Tenute conto di ciò e soprattutto dei limiti del mio incarico, mi sono dovuto limitare a far chiudere ed a suggellare col mio bollo il sottoscala del sotterraneo in cui è raccolta la carta di rifiuto perchè giudichi chi di ragione se essa debba o meno esaminarsi all'effetto suindicato.-

Ma dalle testimonianze che ho raccolte può rilevarsi il sospetto che i documenti importanti siano stati effettivamente distrutti per rendere le pratiche incomplete ?

Alla risposta debbo premettere alcune considerazioni.

Come ho accennato la rappresentanza degli ex combattenti che la mattina del 13 corr. venne in mia presenza sentita da S.E. Rossini, mi consegnò alcune deposizioni scritte d'impiegati dell'ufficio polizze e mi fece successivamente tenere un elenco di testimoni che io avrei dovuto sentire (Alleg. a)

Ho controllate le deposizioni, ho sentito non solo i testimoni segnalatimi (salvo alcuni annullati) ma anche altri di mia iniziativa o presentatimi spontaneamente, e le risultanze di questo lavoro trovansi raccolte nell'allegato b).

Però nel corso di questa mia relazione alle testimonianze non ne ho fatto ricco

se che raramente e per lo più per circostanze di scarsa importanza, avendo curato sempre di appoggiarmi nelle mie deduzioni a quanto ho constatato e direttamente, e a mezzo del mio intelligente collaboratore Cav. Capozio.-

Ciò perchè sia per la dichiarazione del Comm. Sengarini (alleg.B) che lo sfondo delle vivaci accuse contro l'Ufficio Polizze è costituito da irreducibili contrasti tra gli impiegati, sia per alcune voci giunte di tentativi di intimidazione, ho avuto sempre un certo timore sulla serenità dei testimoni sentiti. E che contrasti tra impiegati vi siano è indubbio, come non è escluso che qualche tentativo di larvata intimidazione vi sia stato.- Su questi punti però non ho approfondito le indagini perchè, ho ritenute prudente di astenermi da contestazioni troppo delicate e da contraddittori che avrebbero potuto acuire e far nascere rancori e rendere insostenibile la posizione di alcuni di fronte ad altri.-

Quindi se le disposizioni raccolte dovessero servire per una inchiesta dovrebbero essere completate e meglio coordinate.-

Tornando ora al quesito che mi sono proposto, sarò obbligato, per dare ad esso una risposta che abbia attendibilità, di servirmi di talune testimonianze, che però cercherò possibilmente di valutare.

Secondo i dati forniti come sopra dalla rappresentanza degli ex combattenti, due circostanze di fatto sarebbero a carico del Capo Reparto 8/12 Avv. Matteoli, persona di bassa moralità (veggansi, tra l'altro, i nn. 4-15 e 16 dell'alleg. g) che, evitando non so se e con quale fondamento, un'intima amicizia col Comm. Sengarini, ha determinato una scissura tra gli impiegati dell'ufficio e di conseguenza quel contrasto fra essi al quale sopra ho accennato.- Egli nella sua deposizione (N° 2 dell'alleg.d) ammette che ordinò di strappare tutto ciò che nelle pratiche non costituissero documenti necessari, tutto quanto di assolutamente inutile intralciava il lavoro e che strappò lui stesso, ciò che dovevasi, secondo tale

ordine, strappare.- Ciò in stridente contrasto con le disposizioni contenute nel riportato paragrafo 10 delle istruzioni di massima (alleg.g)

Ora le due circostanze a suo carico sarebbero le seguenti:

a) il Dott. Araneo Michele (N° 5 dell'alleg. b) dichiara:

" nell'agosto e nel settembre 1921, essendosi assentato il capo gruppo Chartreux, per servizio mi recai dal capo gruppo Matteoli; si trattava la validità di un documento dubbio: il sig. Matteoli, senza esaurienti spiegazioni strappa il documento".-

Se tale circostanza del Dott. Araneo asserita fosse vera, costituirebbe una prova che non si stracciavano solo duplicati e documenti inutili e superflui, ma che una volta almeno è stato stracciato pure un documento necessario agli effetti della concessione delle polizze, del quale documento era solamente in dubbio la validità, e sarebbe stato stracciato senza un esame che ponesse in chiaro se il dubbio fosse fondato o meno.

Ma che fede può prestarsi all' Araneo ?

A suo carico esistono due rapporti del Capo dell'Ufficio Polizze al Direttore Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (allegato 1) l'uno del 15 dicembre 1921 e l'altro del 10 febbraio 1922. È notevole che in quest'ultimo recentissimo rapporto si accenni a larvate minacce da parte dell'Araneo, irritato per la ricevuta sospensione, con allusioni alle pubblicazioni dei giornali contro l'Ufficio.-

La deposizione dell'Araneo deve ritenersi perciò come attuazione di tale minaccia. Lo ignoro, ma è da tener presente che la deposizione stessa è stata spontaneamente fatta dall'Araneo sotto vincolo di giuramento

b) il Sig. Berardo De Nigris (N° 18 dell'alleg. d) dichiara che il Matteoli " entrò un giorno con alcune pratiche pronte per la spedizione mancanti di indirizzo e invece di riaprirle e di apporvi l'indirizzo, in

un momento d'ira lo strappò con tutti i documenti originali che vi erano dentro."

Il De Nigris assunto in servizio nel marzo 1921, è incensurato.-
Egli però afferma che al fatto erano presenti vari testimoni (De Camillis, De Angelis Salvatore, De Angelis Antonietta, Sig.na Scotti, Sig.na Scandolera, Canestrari e Pagliuca) i quali interrogati da me salvo la Scandolera perchè ammalata, non hanno confermato.) (V.N. 13-19-20a 21-14 e 8 dell'alleg. d).

Sarebbe stato quindi necessario di istituire un confronto fra il De Nigris e i testimoni da lui invocati, confronto che, per la ragione altrove esposta, non ho ritenuto di fare.-

Altra circostanza, sempre secondo i fatti fornitimi dalla rappresentanza degli ex combattenti risulterebbe a carico del Capo gruppo Canestrari Enrico.

L'avv. Brugnola (n; 3 dell'alleg. d) riferisce: " un giorno i miei impiegati, e cioè il rag. Ciarla, Veneziano, Guerriero, Ruggerb e la sig.na Caroni mi comunicarono che nei ~~MESE~~ giorni in cui era loro capo gruppo l'impiegato Canestrari, questi, alle loro meraviglie come si riuscisse a fare un così forte numero di pratiche dopo un coscienzioso esame per togliere e mandare alla liquidazione le pratiche complete, ebbe a dire: si fa presto a rendere incompleta una pratica, cioè in questa maniera: e in ciò dire prese un documento, lo stracciò e lo cestinò"

Il fatto costituì materia di un'inchiesta ordinata dal Comm. Mengarini, la quale giusta l'alleg. k terminò con la censura verbale applicata al Canestrari e con la sua esclusione dalla gratificazione a fine d'anno, e ciò non perchè si fosse raggiunta la prova della distruzione di documenti, ma per la leggerezza del Canestrari stesso nel pronunciare la frase sopra ricordata.-

Ho voluto interrogare i testimoni citati dall'avv. Brugnola (salvo il Guerriero che era malato) e il Ciarla, il Veneziano

ed il Ruggiero hanno confermato esplicitamente e concordemente la dichiarazione del Canestrari e l'atto nel contempo da lui compiuto nello stracciare un documento (ved. n. 22, 23 e 10 dell'alleg. d). Meno esplicita è stata la sig.na Caroni, che si è limitata ad affermare la dichiarazione fatta dal Canestrari (v. N. 9 dell'alleg. d)

I signori Ciarla, Veneziano, Ruggiero e la sig.na Caroni sono incensurati.

Tale circostanza fanno sorgere il dubbio che nell'accusa della distruzione di documenti qualche cosa di vero ci sia, massime se si coordina con alcune voci non ho potute controllare e con il modo disastroso con cui è seguito il lavoro per lo smaltimento dell'arretrato nel reparto 8/12.-

IV - E' VERO CHE SIANO STATE DISTRUTTE LE SCHEDE DELLE PRATICHE RESTITUI-
TE E CHE CIO' ABBIA ARRECATO DANNO AI DIRITTI DEGLI INTERESSATI ?

Sulla distruzione delle schede non occorre invocare testimonianze.

Il paragrafo 9 delle istruzioni di massima per esaurire l'esame delle pratiche genitori (alleg. g) istruzioni che, come ho altrove accennato, sono state applicate anche per l'esame delle pratiche orfane - testualmente dispone:

" Gli impiegati debbono tener presente che, data la inesattezza di molte schede e data anche l'esistenza di alcuni duplicati, si dovrà procedere in massima alla restituzione della documentazione perchè si annullerà anche la scheda alle scopo di rifare a macchina quest'ultima con assoluta precisione ed anche allo scopo di eliminare gli esistenti duplicati"

E il paragrafo II aggiunge;

" Ad ogni modulo deve essere unito immancabilmente il talloncino nel quale per numero della pratica sarà scritto " senza numero " (S.N.) quando si ritornano tutti i documenti, perchè in tale caso la scheda viene annullata".

In seguito ,alla siglia S.N. venne sostituito un foro sulla pratica, che a prima vista dimostrasse, quando la pratica stessa veniva dall'interessato restituita, che la relativa schedina era stata annullata.-

Dunque le schedine corrispondenti alle pratiche restituite sono state annullate o, più esattamente distrutte. E il Comm. Zengerini ha tenuto a dichiararmi che per le pratiche Orfani la distruzione delle schedine è avvenuta recentemente dopo constatato che ingombravano lo spazio senza pratica utilità perchè sarebbe occorso tempo non indifferente per riordinarle.-

Ma che la distruzione delle schedine possa aver lese diritti quesiti mi sembra affermazione esagerata.- Il " Popolo Romano" nel N° 35 dell'11 corrente scrive a questo proposito: " La legge sulla estensione della polizza di assicurazione ai genitori dei caduti in guerra riconosce il diritto alla polizza ai genitori stessi e solo ai genitori. Essi solamente possono avanzare le domande e le pratiche relative ad ottenere la polizza. Ma una volta venuti a mancare i genitori, i loro eredi non hanno uguale facoltà.- La distruzione di ogni traccia delle pratiche già presentate toglie quindi loro importantissimi quesiti. Mentre avrebbero ottenuto la polizza spettante ai loro autori, oggi non possono più ottenerla. Mentre se non fosse stato distrutto lo schedario, anche gli eredi di un genitore di caduti avrebbero potute rinviare per la seconda e la terza volta all'Istituto Nazionale le pratiche per la polizza, distrutto lo schedario essi non hanno più facoltà di farlo.-

Il " Popolo Romano " continua svolgendo questo concetto, che ripeto, a me sembra esagerato.-

Se il padre di un caduto aveva diritto ad ottenere la polizza, tale diritto non può essere compreso, nei riguardi dei suoi eredi, dalla distruzione della scheda relativa alla pratica. Credo infatti, che se tale pratica sarà dagli eredi restituita, completata e regolarizzata, l'Istituto

non potrà ad essi negare la polizza spettante al loro autore, purchè, ben inteso, essi comprovino la loro qualità di eredi nei modi dalla legge voluti. -

Certo è però, che la distruzione delle schede ha tolto all'ufficio, che, si noti bene, non ha protocolle per le pratiche in parola, l'unica via per render conto a chi di ragione delle pratiche in corso. - E ciò costituisce un inconveniente non leggero perchè un ufficio deve sempre e in qualunque momento poter rispondere delle pratiche affidategli. -

Oltre a questo inconveniente di ordine pratico, si deve tener conto della perdita che ha subito il Tesoro, in aggiunta a quella dipendente, come ho altrove accennato, dallo sciupio degli stampati, per la distruzione di circa 100,000 schedine e di altrettante buste che custodivano in archivio le singole pratiche, buste o distrutte anche esse o rese inutilizzabili essendo impossibile; data la grande loro mole, di identificarle quando le pratiche stesse vengano ritornate all'ufficio Polisse.

Ma; a prescindere da ciò, con la distruzione delle schedine, si è raggiunto lo scopo di riordinare lo schedario ?

Io ne dubito.

Infatti, come ho già detto, data la inopportuna gara fatta sorgere fra gli impiegati per il sollecito smaltimento dell'arretrato ed il precipitoso lavoro da essi compiuto per dare una produzione più o meno mirabolante, si è verificato che talora sono state prese le prime parole che nell'esame di un documento sono cadute sott'occhi e se ne è formata un'intestazione. -

Ora si risulta inoltre che, non essendosi naturalmente potute trovare le schede corrispondenti a dette immaginarie intestazioni, esse sono state ritenute disperse, onde anche per ciò dubito che col sistema in parola si riuscirà ad avere uno schedario sicuro e bene ordinato.

Vedrà chi di ragione se e quali provvedimenti debbano adottarsi, a

seguite di tutto quanto sopra, nei riguardi dell'ufficio Polizze.-
 Ciò però che mi sembra assolutamente urgente e di impedire che gli impiegati addetti alla concessione delle polizze a Genitori e a Orfani continuino a lavorare in un modo veramente in un modo veramente scandaloso. Dice così perchè non solo (come ho altrove accennato e come accertò anche il Comm. Zengerini) nel giorno in cui iniziai le indagini si continuava a spedire moduli senza le necessarie indicazioni, ma anche perchè nel giorno in cui tali indagini terminai potetti constatare che alcuni impiegati non si decidevano ancoran a mutare rotta. Il Cav. Capozzi, che per mio incarico fece un'improvvisa visita al gruppo diretto dal sig. Chartraux, rilevò in presenza dell'avv. Matteoli, che su 18 pratiche una veniva restituita al Sindaco di Milano, malgrado che questi avesse già dichiarato che l'intestatario non risultava iscritto nei registri della popolazione; due venivano restituite senza indicazione nei moduli 5/2 dei documenti mancanti; una era restituita con l'erronea indicazione di tali documenti nel modulo stesso, 1 veniva restituita senza indicazione dei documenti per il riguardo alla madre del caduto ed una era restituita senza avere preventivamente sottoposte all'esame del capo reparto un documento di dubbia validità.

Mi è stato riferite - e risulta anche da qualcuna delle deposizioni raccolte nell'alleg. d) che il disservizio deve lamentarsi anche sia nelle stesse reparte 8/12 per ciò che riguarda la concessione delle polizze ai mutilati, sia negli altri reparti; ma, data la limitazione dell'incarico affidatomi, non ho ritenute di dover fare indagini al riguardo.-

L'ISPETTORE SUPERIORE DEL TESORO

Fir. GRASSI

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

1921

22

OGGETTO

Allegati ..

Primo
Inchiesta

FASCICOLI DI ISTRUZIONI

pp. 37 + 4 cartelline intestate

ISTRUZIONI
PEL PAGAMENTO DELLE POLIZZE DEI COMBATTENTI
A SEGUITO DI MORTE DEL MILITARE ASSICURATO



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

ISTRUZIONI

pel pagamento delle polizze dei combattenti
a seguito di morte del militare assicurato

Liquidazione per sinistro delle polizze rilasciate
agli ufficiali, ai sottufficiali, ai caporali e ai soldati
del R. Esercito
e agli ufficiali, ai sottufficiali, ai sottocapi e ai comuni
della R. Marina
combattenti posteriormente al 1° gennaio 1918


D. L. 10 dicembre 1917, n. 1970; D. L. 30 dicembre 1917, n. 2047; D. M. 7 marzo 1918; D. L. 7 marzo 1918, n. 374; D. M. 24 aprile 1918; D. M. 30 aprile 1918 e D. L. 19 maggio 1918, n. 769.

ROMA

COOPERATIVA TIPOGRAFICA « CASTALDI »

Piazza S. Croce in Gerusalemme, 49

1921



I.

INDICAZIONI GENERALI.

Le due polizze.

1. Questo Istituto ha rilasciato, in forza di legge, le seguenti polizze di assicurazione:

a) ai soldati e ai caporali del R. Esercito e ai sottocapi e comuni della R. Marina, una polizza di L. 500 e 1000;

b) ai sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina, una polizza di L. 1000 e 1000;

c) agli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, una polizza di L. 1500 e 5000.

La natura dell'assicurazione.

2. Le due polizze rilasciate a ciascuno dei detti militari stanno a rappresentare un unico beneficio. Questo unico beneficio si concretizza nel diritto alla riscossione o dell'una o dell'altra delle due somme. Ma mai delle due somme assieme. Quindi, il pagamento di una delle due polizze porta automaticamente l'annullamento dell'altra polizza.

La minore delle due somme vien pagata quando il militare è morto per causa di **servizio di guerra**, la somma maggiore quando è morto per **altra causa**.

I casi di pagamento.

3. Le polizze, nell'una o nell'altra somma, vengono pagate in seguito alla morte dell'intestatario di esse e cioè in seguito alla morte del militare al quale sono state rilasciate.

Le dette polizze sono pagabili anche per scadenza. Tale scadenza è fissata a 30 anni dall'emissione e cioè al 1° gennaio 1948. Quindi rimandiamo a miglior tempo il caso della liquidazione per scadenza.

Tratteremo invece qui di seguito dei documenti che debbono essere presentati per ottenere il pagamento delle dette polizze a seguito di morte del militare.

Avvertiamo, per quanto inutile, che non possono essere liquidate subito quelle polizze per le quali il militare, allo scopo di assicurarsi una maggior somma, abbia chiesto il pagamento differito.

L'indirizzo di questo Ufficio.

4. Tutte le pratiche per il pagamento delle polizze in questione debbono essere effettuate presso questo Ufficio.

L'indirizzo preciso di questo Ufficio, al quale debbono essere inviati tutti i necessari documenti, è esattamente il seguente:

Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Ufficio per le polizze dei combattenti
Via del Babuino n. 196 - ROMA.

Il talloncino di risposta.

5. Questo Ufficio unisce spesso alle sue lettere un talloncino di carta verde, contenente il numero di posizione della polizza di cui trattasi.

Quando gli interessati rispondono, alla lettera o ai documenti di risposta, debbono immancabilmente allegare il talloncino verde che hanno ricevuto.

Ma è meglio che i medesimi interessati restituiscano addirittura la lettera di questo Ufficio, compreso sempre il detto talloncino verde.

L'invio della somma.

6. Questo Ufficio provvede ai pagamenti o a mezzo vaglia della Banca d'Italia o a mezzo assegno postale.

I vaglia sono inviati alle Agenzie generali di questo Istituto, esistenti in ogni capoluogo di provincia, con l'incarico di rimetterli agli interessati.

Gli assegni postali, invece, vengono trasmessi all'Ufficio della posta ove hanno domicilio i singoli interessati. L'Ufficio postale avverte i medesimi interessati dell'arrivo dell'assegno e provvede poi, direttamente, al pagamento.

In conseguenza, è indispensabile che gli interessati, nelle lettere o nell'invio dei documenti, indichino o confermino, in modo chiaro e preciso, l'indirizzo degli aventi diritto alla riscossione della polizza e cioè indichino per ogni avente diritto il cognome, il nome, la paternità e l'attuale domicilio (città, via e numero dell'abitazione).

II.

I DOCUMENTI.

L'esenzione dalle tasse.

7. Avvertiamo innanzi tutto che i documenti per la liquidazione delle polizze in parola sono esenti da ogni e qualsiasi tassa. L'art. 5 del D. L. 30 dicembre 1917, n. 2047, dice precisamente che tutti « gli atti », « i documenti » e « i pagamenti » sono esenti da « ogni imposta e tassa o qualsiasi altro onere ».

Le due polizze di assicurazione, documenti indispensabili.

8. Abbiamo detto e confermiamo che le due polizze rap-
presentano un diritto unico.

Le due polizze possono essere, come abbiamo visto al precedente n. 1, o di L. 500 e 1000, o di L. 1000 e 1000 o di L. 1500 e 5000.

A questo Ufficio debbono essere trasmesse sempre, preventivamente, e l'una e l'altra delle due polizze, assieme al tagliando e ad ogni altro documento o parte di documento che si riferisca alle medesime polizze.

Avvertiamo che questo Ufficio non provvede all'invio della somma **se non ha prima le due polizze** e le dette parti di documenti.

L'atto notorio per le polizze degli ufficiali, documento indispensabile.

9. Gli interessati alla liquidazione delle polizze rilasciate agli ufficiali devono presentare un **atto notorio** dal quale risulti se il medesimo ufficiale era o meno provvisto di assegni, di stipendi o di pensioni a carico del bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, di Opere Pie e di altri Enti di diritto pubblico.

Tale atto notorio **non è necessario** per la liquidazione delle polizze rilasciate ai sottufficiali, ai sottocapi, ai caporali, ai soldati e comuni.

L'ATTO DI MORTE, DOCUMENTO INDISPENSABILE

10. A questo Ufficio è assolutamente necessario di accertare la causa specifica che ha determinato la morte del militare intestatario della polizza.

Abbiamo diversi casi, dei quali indicheremo i principali.

L'atto integrale di morte.

10a. *Il militare è morto in un fatto d'armi.* — Gli interessati debbono chiedere al Comune ove il militare aveva la sua residenza, oppure al Distretto militare o al Deposito, e debbono inviare a questo Ufficio, una copia dell'**atto integrale di morte del medesimo militare.**

L'atto integrale di morte.

10b. *Il militare è morto in un Ospedale da campo.* — Anche in questo caso, gli interessati debbono chiedere al Comune ove il militare aveva la sua residenza, oppure al Distretto militare o al Deposito, e debbono in-

viare a questo Ufficio, una copia dell'atto integrale di morte del medesimo militare.

Se dall'atto integrale di morte non risulta in modo chiaro e preciso la causa della morte, gli interessati debbono unire al detto atto un qualsiasi altro documento, anche di carattere ufficioso, dal quale risulti meglio la causa specifica del decesso.

L'atto di morte e il certificato della causa del decesso.

10c. *Il militare è morto mentre era in servizio, ma non in un fatto d'armi e non in un Ospedaleto da campo.* — Gli interessati devono trasmettere a questo Ufficio l'atto di morte, possibilmente completato con l'indicazione della causa del decesso.

Se l'atto di morte non contiene l'indicazione della causa specifica della morte, gli interessati devono rivolgersi al Distretto militare o al Deposito, ove il militare si è trovato da ultimo, per ottenere un documento accertante la causa specifica del decesso.

L'atto di morte e il certificato della causa del decesso.

10d. *Il militare è morto mentre era in licenza o dopo il servizio militare.* — Gli interessati debbono chiedere al Comune, e inviare a questo Ufficio, l'atto di morte. Assieme all'atto di morte, debbono trasmettere un certificato medico attestante la causa specifica del decesso e l'eventuale nesso col servizio di guerra. In qualche caso, anche il Comune si troverà in grado di rilasciare un certificato in questo senso.

La dichiarazione di irreperibilità.

10e. *Il militare è stato dichiarato irreperibile.* — La irreperibilità del militare, agli effetti della liquidazione delle polizze di assicurazione, vale come decesso per servizio di guerra. Gli interessati debbono quindi trasmettere un documento rilasciato dall'Autorità militare dal quale risulti che il militare intestatario della polizza è stato dichiarato irreperibile.

GLI ALTRI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO I CASI.

11. Questo Ufficio deve poi accettare i beneficiari aventi diritto alla riscossione della somma.

I beneficiari aventi diritto alla riscossione sono indicati sul dritto della polizza, nella prima riga, fatta eccezione per le polizze degli ufficiali, nelle quali i beneficiari sono indicati sul rovescio, nelle prime righe.

I detti beneficiari possono essere designati esplicitamente col loro cognome e nome. Ma possono anche essere indicati con una espressione generica. Ad esempio, *i miei eredi legittimi, i miei eredi testamentari e simili.*

Abbiamo quindi, per la documentazione, diversi casi. Incominciamo a parlare degli aventi diritto minorenni, designati direttamente o risultanti indirettamente.

II Decreto per reinvestimento delle somme dei minorenni.

11a. *Tutti gli aventi diritto o alcuni di essi sono minorenni.* — Questo Ufficio verserà le somme spettanti ai minorenni in libretti delle Casse postali di risparmio vincolati fino a maggiore età.



Gli interessati, per permettere l'esatta intestazione dei libretti, debbono inviare il **certificato di nascita** dei medesimi minorenni.

Se gli interessati desiderano un diverso investimento della somma dovuta ai minorenni, debbono far pervenire in tempo **uno speciale decreto del competente Pretore**. Il decreto deve indicare quale investimento deve essere effettuato. E deve esonerare questo Istituto da ogni responsabilità.

L'assenza di speciali documenti.

¶¶ b. *Il beneficiario è indicato esplicitamente col suo nome e cognome.* — In questo caso, se il beneficiario è maggiorenne, oltre le polizze e l'atto integrale di morte, non occorre nessun altro speciale documento. Ma se il beneficiario è minorenni, gli interessati debbono inviare o il certificato di nascita o il decreto del Pretore pel reinvestimento della somma, come è detto nel numero precedente.

L'atto notorio per l'accertamento degli eredi legittimi.

¶¶ c. *Sono indicati come beneficiari gli eredi legittimi.* — Gli interessati debbono trasmettere un **atto notorio** contenente l'indicazione di tutti, nessuno escluso, gli eredi legittimi del militare. Assieme al cognome, al nome e alla paternità di questi eredi legittimi, debbono anche essere indicati per ciascuno di essi il grado di parentela col defunto militare, la data di nascita e l'attuale domicilio (città, via e numero dell'abitazione). Se tutti gli eredi o alcuni di essi sono minorenni, gli interessati debbono anche trasmettere, come abbiamo detto in precedenza, o il certificato di nascita dei medesimi minorenni o un decreto del Pretore pel reinvestimento delle somme.

La copia del testamento.

¶¶ d. *Sono indicati come beneficiari gli eredi testamentari.* — Gli interessati debbono trasmettere **una copia autentica del testamento** lasciato dal militare. Al testamento debbono allegare un **atto notorio** dal quale risulti che il medesimo testamento è l'ultimo e che è stato pacificamente eseguito. Inoltre debbono aggiungere un certificato nel quale siano indicati, oltre al cognome, al nome e alla paternità degli eredi, anche la data di nascita e l'attuale domicilio di ciascuno di essi (città, via e numero dell'abitazione). Se tutti gli eredi o alcuni di essi sono minorenni, gli interessati debbono anche trasmettere, come abbiamo visto, l'atto di nascita dei medesimi minorenni o un decreto del Pretore pel reinvestimento delle somme.

L'atto notorio o il testamento del militare.

¶¶ e. *Le polizze non indicano il beneficiario.* — In questo caso i beneficiari sono gli eredi del militare. Sono gli eredi testamentari se il militare ha lasciato il testamento, sono gli eredi legittimi, legittimati e naturali se non ha lasciato testamento. Quindi gli interessati si atterranno a quanto è detto nei numeri precedenti. E cioè trasmetteranno un **atto notorio o il testamento**, assieme all'atto di nascita o al decreto del Pretore per gli aventi diritto minorenni.

L'atto notorio o il testamento del beneficiario.

¶¶ f. *Il beneficiario indicato nella polizza è morto.* — In questo caso la somma spetta agli eredi, testamentari o legittimi, del defunto beneficiario. Analogamente a quanto abbiamo detto in precedenza, gli interessati trasmetteranno o un **atto notorio o il testamento**, ma con riguardo al defunto beneficiario e non al militare assicurato.

III.

LE CONCLUSIONI SULLA DOCUMENTAZIONE.

12. Quanto abbiamo detto a riguardo della documentazione può essere riassunto in questa maniera.

Gli interessati, tanto se è liquidabile la polizza militare, perchè il militare è morto per causa di servizio di guerra, quanto se è liquidabile la polizza maggiore, perchè il militare è morto per altra causa, debbono trasmettere a questo Ufficio:

a) **Le due polizze di assicurazione;**

Le dette due polizze sono indispensabili in ogni caso, come è indicato al precedente n. 8.

b) **L'atto notorio** sul godimento o meno da parte del defunto ufficiale di assegni, stipendi o pensioni a carico di Amministrazioni pubbliche;

Tale atto notorio è necessario solo per la liquidazione delle **polizze degli ufficiali**, come è detto al precedente numero 9.

c) **I documenti** comprovanti la morte del militare assicurato e la **causa specifica del decesso;**

Abbiamo diversi casi per questi documenti che sono sempre indispensabili:

c₁) **Se il militare è morto in un fatto d'armi**, gli interessati debbono solo trasmettere l'**atto integrale di morte**, come è detto al precedente n. 10 *a*;

c₂) **Se il militare è morto in un Ospedaletto da campo**, gli interessati debbono trasmettere l'**atto integrale di morte**, assieme ad un *qualsiasi altro docu-*

mento comprovante la causa specifica del decesso qualora l'atto di morte non sia chiaro e preciso a questo riguardo, come è detto al precedente n. 10 *b*;

c₃) **Se il militare è morto in servizio, ma non in un fatto d'armi e non in un Ospedaletto da campo**, gli interessati debbono trasmettere l'**atto di morte**, assieme ad un *certificato* comprovante la causa specifica del decesso, come è detto al precedente n. 10 *c*;

c₄) **Se il militare è morto mentre era in licenza o dopo il servizio militare**, gli interessati debbono trasmettere l'**atto di morte**, assieme ad un *certificato medico* comprovante la causa specifica del decesso e l'eventuale nesso col servizio di guerra, come è detto al precedente n. 10 *d*;

c₅) **Se il militare è stato dichiarato irreperibile**, gli interessati debbono trasmettere il *documento* rilasciato dall'Autorità militare attestante l'irreperibilità, come è detto al precedente n. 10 *e*.

d) **I documenti** comprovanti il **legittimo diritto a riscuotere**, avendo riguardo ai beneficiari della polizza *minore* se il militare è morto per causa di *servizio di guerra*, ai beneficiari della polizza *maggiore* se il militare è morto per *altra causa*;

Anche qui dobbiamo tener presenti diversi casi e diverse situazioni:

d₁) **Se tutti gli aventi diritto o alcuni di essi sono minorenni**, gli interessati debbono trasmettere

o il certificato di nascita dei medesimi minorenni, *o uno speciale decreto del Pretore* autorizzante determinati investimenti delle somme dovute ai medesimi minorenni,

come è detto al precedente n. 11 *a*;

d₂) **Se il beneficiario è indicato esplicitamente in polizza col suo nome e cognome**, oltre le polizze

e l'atto integrale di morte, gli interessati *non debbono trasmettere altro documento*, come è detto al precedente numero 11 b;

*d*₃) **Se la polizza indica come beneficiari gli eredi legittimi**, gli interessati debbono trasmettere un *atto notorio* contenente l'indicazione di tutti gli eredi legittimi del militare, come è detto al precedente n. 11 c;

*d*₄) **Se la polizza indica come beneficiari gli eredi testamentari**, gli interessati debbono trasmettere *una copia autentica del testamento*, come è detto al precedente n. 11 d;

*d*₅) **Se la polizza non indica il beneficiario**, gli interessati debbono trasmettere

o una copia autentica del testamento,

o un atto notorio,

a seconda che il defunto militare abbia o non abbia lasciato testamento, come è detto al precedente n. 11 e;

*d*₆) **Se il beneficiario indicato in polizza è morto**, gli interessati debbono trasmettere

o una copia autentica del testamento,

o un atto notorio,

contenenti l'indicazione degli eredi del *defunto beneficiario*, come è detto al precedente n. 11 f.

Gli interessati tengano presente che tutti i documenti sono esenti da ogni tassa e da ogni altro onere.

ISTRUZIONI
PEL PAGAMENTO DELLE POLIZZE RILASCIATE AI GENITORI
DEI MILITARI MORTI IN GUERRA ANTERIORMENTE
AL 1° GENNAIO 1918



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

ISTRUZIONI

pel pagamento delle polizze rilasciate ai genitori
dei militari morti in guerra anteriormente
al 1° gennaio 1918.

D. L. 8 dicembre 1918, n. 1953 e D. M. 15 gennaio 1919.



ROMA

COOPERATIVA TIPOGRAFICA « CASTALD »

Piazza S. Croce in Gerusalemme, 49

1921



Corporate Heritage
& Historical Archive

I.

INDICAZIONI GENERALI.

Le polizze.

1. Questo Istituto deve rilasciare, in forza di legge, le seguenti polizze di assicurazione:

a) ai genitori dei soldati, dei caporali e dei sottufficiali del R. Esercito, dei comuni, dei sottocapi e dei sottufficiali della R. Marina, una polizza di L. 1000;

b) ai genitori degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale del R. Esercito, di complemento e di riserva della R. Marina, una polizza di L. 1500.

Tali polizze sono dovute solo ai genitori dei **militari morti in combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 e ai genitori dei militari morti posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data** e sono dovute solo quando i medesimi militari **non abbiano lasciato figli legittimi o naturali minorenni.**

Sussistendo i detti figli minorenni, le polizze non spettano più ai genitori ma ai medesimi figli.

La natura dell'assicurazione e i casi di pagamento.

2. Le polizze in parola sono pagabili per scadenza quando il padre del defunto militare superi in vita il 65° anno di età o quando la madre superi in vita il 60° anno.

*



Le condizioni pel pagamento sono, più precisamente, le seguenti:

a) *se sono in vita tanto il padre quanto la madre del defunto militare o se è in vita solamente il padre*, la somma è pagabile al padre al momento in cui supera il **sessantacinquesimo** anno di età;

b) *se è in vita solamente la madre*, la somma è pagabile alla madre al momento in cui supera il **sessantesimo** anno di età.

In caso di premorienza, la somma è pagabile agli eredi o del padre del defunto militare o della madre.

Queste polizze non hanno alcun valore nel caso che i detti genitori muoiano prima di aver raggiunto le età sopraindicate.

Tratteremo qui di seguito dei documenti che debbono essere presentati per ottenere il pagamento delle dette polizze.

L'indirizzo di questo Ufficio.

Tutte le pratiche per il pagamento delle polizze in questione debbono essere effettuate presso questo Ufficio.

L'indirizzo preciso di questo Ufficio, al quale debbono essere inviati tutti i necessari documenti, è esattamente il seguente:

**Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Ufficio per le polizze dei combattenti**

Via del Babuino, n. 196 - ROMA.

Il talloncino di risposta.

Questo Ufficio unisce spesso alle sue lettere un **talloncino di carta gialla**, contenente il numero di posizione della polizza di cui trattasi.

Quando gli interessati rispondono, alla lettera o ai documenti di risposta, debbono immancabilmente allegare il talloncino giallo che hanno ricevuto.

Ma è meglio che i medesimi interessati restituiscono addirittura la **lettera di questo Ufficio**, compreso sempre il detto **talloncino giallo**.

L'invio della somma.

Questo Ufficio provvede ai pagamenti o a mezzo **B.** vaglia della Banca d'Italia o a mezzo assegno postale.

I vaglia sono inviati alle Agenzie generali di questo Istituto, esistenti in ogni capoluogo di provincia, con l'incarico di rimetterli agli interessati.

Gli assegni postali, invece, vengono trasmessi all'Ufficio della posta ove hanno domicilio i singoli interessati. L'Ufficio postale avverte i medesimi interessati dell'arrivo dell'assegno e provvede poi, direttamente, al pagamento.

In conseguenza, è indispensabile che gli interessati, nelle lettere o nell'invio dei documenti, indichino o confermino, in modo chiaro e preciso, **l'indirizzo degli aventi diritto** alla riscossione della polizza e cioè indichino per ogni avente diritto il cognome, il nome, la paternità e l'attuale domicilio (città, via e numero dell'abitazione).



II.

I DOCUMENTI.

L'esenzione dalle tasse e il reimpiego delle somme dei minorenni.

B. Avvertiamo innanzi tutto che i documenti per la liquidazione delle polizze in parola sono esenti da ogni e qualsiasi tassa.

L'art. 6 del D. L. 8 dicembre 1918, n. 1953, dice precisamente che tutti « gli atti » e « le operazioni » sono esenti da « tasse e da ogni altro onere fiscale ».

Questo Ufficio verserà le somme spettanti ai minorenni in libretti, delle Casse postali di risparmio vincolati fino a maggiore età.

Gli interessati, per permettere l'esatta intestazione dei libretti debbono inviare il **certificato di nascita** dei medesimi minorenni.

Se gli interessati desiderano un diverso investimento della somma dovuta ai minorenni, debbono far pervenire in tempo **uno speciale decreto del competente Pretore**. Il decreto deve indicare quale **investimento** deve essere effettuato. E deve esonerare questo Istituto da ogni responsabilità.

La polizza di assicurazione, documento indispensabile.

7. La polizza è il titolo fondamentale per la riscossione della somma.

Quindi gli interessati debbono sempre, preventivamente, trasmettere la polizza, senza la quale questo Ufficio **non provvede** al pagamento.

IL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA, DOCUMENTO INDISPENSABILE.

8. A questo Ufficio è assolutamente indispensabile accertare secondo i casi:

- o che il **padre** del defunto militare ha compiuto in vita il **sessantacinquesimo** anno di età;
- o che la **madre** del medesimo militare ha compiuto in vita il **sessantesimo** anno.

Qui appresso indicheremo quando gli interessati debbono fornire l'accennata prova della sopravvivenza del padre o della sopravvivenza della madre.

Il certificato di esistenza in vita del padre.

8a. Il **padre e la madre del defunto militare sono tutti e due viventi**. — Gli interessati, in questo caso, debbono chiedere al Comune e debbono inviare a questo Ufficio un certificato dal quale risulti che il padre del defunto militare **ha superato in vita il 65° anno di età e che è tuttora vivente**.

In questo caso, essendo vivente il padre, non è necessario alcun certificato riguardante la madre.

Il certificato di esistenza in vita del padre.

8b. Il **padre del defunto militare è vivente, la madre è morta**. — Anche in questo caso, come nel caso precedente, gli interessati debbono chiedere al Comune e deb-



bono inviare a questo Ufficio un certificato dal quale risulti che il padre del defunto militare ha superato in vita il 65° anno di età e che è tuttora vivente.

Il certificato di esistenza in vita della madre e di morte del padre.

8. Il padre del defunto militare non è vivente ed è morto prima di aver raggiunto il 65° anno di età. La madre è vivente. — Gli interessati debbono chiedere al Comune e debbono inviare a questo Ufficio un certificato dal quale risulti che la madre del defunto militare ha superato in vita il 60° anno di età e che è tuttora vivente.

I medesimi interessati debbono poi inviare il **certificato di morte** del padre del defunto militare quando la morte di questi sia avvenuta dopo l'emissione della polizza.

L'atto di morte del padre, più il testamento o un atto notorio.

8a. Il padre del defunto militare non è vivente, è morto però dopo aver compiuto il 65° anno di età. — Il diritto alla riscossione della polizza si è maturato a favore degli eredi del padre del defunto militare perchè ha superato in vita il 65° anno di età.

Gli interessati debbono trasmettere i seguenti documenti:

- a) un certificato dal quale risulti che il padre del defunto militare ha superato in vita il 65° anno di età e dal quale risulti anche la data di morte del medesimo padre;
- b) un documento dal quale risultino gli aventi diritto alla riscossione.

Gli aventi diritto alla riscossione sono gli eredi del padre del defunto militare e precisamente sono gli eredi testamentari se il detto padre ha lasciato testamento, sono gli eredi legittimi se non ha lasciato testamento.

Se esiste testamento, gli interessati debbono trasmettere una **copia autentica del testamento** lasciato dal padre. Al testamento debbono allegare un atto notorio dal quale risulti che il medesimo testamento è l'ultimo e che è stato pacificamente eseguito. Inoltre debbono aggiungere un certificato nel quale siano indicati, oltre al cognome, al nome e alla paternità degli eredi, anche la data di nascita e l'attuale domicilio di ciascuno di essi (città, via e numero dell'abitazione). Qualora tutti gli eredi o alcuni di essi siano minorenni, gli interessati debbono anche trasmettere, come abbiamo visto, l'atto di nascita dei medesimi minorenni o un decreto del Pretore per reinvestimento delle somme.

Se non esiste testamento, gli interessati debbono trasmettere un **atto notorio** contenente l'indicazione di tutti, nessuno escluso, gli eredi legittimi del padre del defunto militare. Assieme al cognome, al nome e alla paternità di questi eredi legittimi, debbono anche essere indicati per ciascuno di essi il grado di parentela col defunto padre, la data di nascita e l'attuale domicilio (città, via e numero dell'abitazione). Qualora tutti gli eredi o alcuni di essi siano minorenni, gli interessati debbono anche trasmettere, come abbiamo detto in precedenza, o il certificato di nascita dei medesimi minorenni o un decreto del Pretore pel reinvestimento delle somme.

L'atto di morte del padre e della madre, più il testamento o un atto notorio.

8. Il padre del defunto militare non è vivente ed è morto prima di aver compiuto il 65° anno di età. Anche



La madre è morta, ma dopo aver compiuto il 60° anno di età. — Il diritto alla riscossione si è maturato a favore degli eredi della madre del defunto militare.

Gli interessati debbono trasmettere i seguenti documenti:

a) l'atto di morte del padre;

b) un certificato dal quale risulti che la madre ha superato in vita il 60° anno di età e dal quale risulti anche la data di morte della medesima madre;

c) un documento dal quale risultino gli aventi diritto alla riscossione.

Gli aventi diritto alla riscossione sono gli eredi della madre del militare, e precisamente sono gli eredi testamentari se la detta madre ha lasciato testamento, sono gli eredi legittimi se non ha lasciato testamento.

Se esiste il testamento, gli interessati debbono trasmettere una copia autentica del medesimo testamento, altrimenti debbono trasmettere un atto notorio contenente l'indicazione degli eredi legittimi.

Si vedano al riguardo i maggiori dettagli contenuti nel numero precedente.

III.

LE CONCLUSIONI SULLA DOCUMENTAZIONE.

9. Quanto abbiamo detto a riguardo della documentazione può essere riassunto in questa maniera.

Gli interessati debbono trasmettere a questo Ufficio:

a) La polizza di assicurazione;

La polizza è indispensabile in ogni caso, come è indicato al precedente n. 7.

b) I documenti attestanti che il padre del defunto militare ha superato in vita il sessantacinquesimo anno di età o che la madre ha superato in vita il sessantesimo anno, come è detto al precedente n. 8;

Abbiamo diversi casi per questi documenti che sono sempre indispensabili:

b₁) Se il padre e la madre del defunto militare sono in vita, gli interessati debbono trasmettere un certificato attestante che il padre ha superato il 65° anno di età e che è tuttora vivente, come è detto al precedente n. 8 a);

b₂) Se il padre del defunto militare è vivente e la madre è morta, gli interessati anche per questo caso debbono trasmettere un certificato attestante che il padre ha superato il 65° anno di età e che è tuttora vivente, come è detto al precedente n. 8 b);

b₃) Se il padre del defunto militare non è vivente, ma è vivente la madre, gli interessati debbono trasmettere



un **certificato** attestante che la **madre** ha **superato** il 60° anno di età e che è tuttora vivente,

il **certificato** di morte del padre quando la morte sia avvenuta dopo l'emissione della polizza,

come è detto al precedente n. 8 c;

b₄) Se il padre del defunto militare non è vivente, ma è morto dopo aver compiuto il 65° anno, gli interessati debbono trasmettere

un **certificato** dal quale risulti che il padre ha superato in vita il 65° anno di età e dal quale risulti anche la data di morte del medesimo padre,

la **copia autentica del testamento** del padre qualora il medesimo padre sia morto lasciando testamento,

l'**atto notorio** degli eredi del padre, qualora questi sia morto senza testamento,

come è detto al precedente n. 8 d;

b₅) Se il padre del defunto militare è morto prima di aver compiuto il 65° anno ed anche la madre è morta, ma dopo aver compiuto il 60° anno, gli interessati debbono trasmettere

l'**atto di morte** del padre,

un **certificato** dal quale risulti che la madre ha superato in vita il 60° anno e dal quale risulti anche la data di morte della medesima madre,

la **copia del testamento** o l'**atto notorio** degli eredi della madre a seconda che la medesima madre abbia o non abbia lasciato testamento,

come è detto al precedente n. 8 e.

Gli interessati tengano presente che tutti i documenti sono esenti da ogni tassa e da ogni altro onere.

ISTRUZIONI
DEL PAGAMENTO DELLE POLIZZE RILASCIATE
AI MUTILATI O AGLI INVALIDI DIVENUTI TALI ANTERIORMENTE
AL 1° GENNAIO 1918

32



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

ISTRUZIONI

pel pagamento delle polizze rilasciate

ai mutilati o agli invalidi divenuti tali anteriormente

al 1° gennaio 1918

D. L. 8 dicembre 1918, n. 1953 e D. M. 15 gennaio 1919.



ROMA

COOPERATIVA TIPOGRAFICA « CASTALDI »

Piazza S. Croce in Gerusalemme, 40

1921



Corporate Heritage
& Historical Archive

I.

INDICAZIONI GENERALI.

Le polizze.

1. Questo Istituto deve rilasciare, in forza di legge, le seguenti polizze di assicurazione:

a) ai soldati, ai caporali e ai sottufficiali del R. Esercito, ai militari comuni, ai sottocapi e ai sottufficiali della R. Marina, divenuti mutilati o invalidi in seguito a ferite riportate combattendo anteriormente al 1° gennaio 1918, una polizza di L. 1000;

b) agli ufficiali di complemento e di milizia territoriale del R. Esercito, di complemento e di riserva della R. Marina, anche qui divenuti mutilati o invalidi in seguito a ferite riportate combattendo anteriormente al 1° gennaio 1918, una polizza di L. 1500.

La natura dell'assicurazione e i casi di pagamento.

2. Le polizze in parola sono pagabili in seguito alla morte dell'intestatario di esse e cioè in seguito alla morte del mutilato o dell'invalido al quale sono state rilasciate, purchè sussistano o la vedova o gli orfani o i genitori.

Le dette polizze sono pagabili anche per scadenza. Tale scadenza è fissata a 30 anni dall'emissione e cioè al 1^a gennaio 1948. Quindi rimandiamo a miglior tempo il caso della liquidazione per scadenza.

*

Tratteremo invece qui di seguito dei documenti che debbono essere presentati per ottenere il pagamento delle dette polizze a seguito di morte del militare, mutilato o invalido.

L'indirizzo di questo Ufficio.

3. Tutte le pratiche per il pagamento delle polizze in questione debbono essere effettuate presso questo Ufficio.

L'indirizzo preciso di questo Ufficio, al quale debbono essere inviati tutti i necessari documenti, è esattamente il seguente:

Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Ufficio per le polizze dei combattenti
Via del Babuino, n. 196 - ROMA.

Il talloncino di risposta.

4. Questo Ufficio unisce spesso alle sue lettere un **talloncino di carta rossa**, contenente il numero di posizione della polizza di cui trattasi.

Quando gli interessati rispondono, alla lettera o ai documenti di risposta, debbono innanzitutto allegare il talloncino rosso che hanno ricevuto.

Ma è meglio che i medesimi interessati restituiscano in **dirittura la lettera di questo Ufficio**, compreso sempre il detto **talloncino rosso**.

L'invio della somma.

5. Questo Ufficio provvede ai pagamenti o a mezzo **vaglia della Banca d'Italia** o a mezzo assegno postale. I vaglia sono inviati alle Agenzie generali di questo Istituto, esistenti in ogni capoluogo di provincia, con l'incarico di rimmetterli agli interessati.

Gli assegni postali, invece, vengono trasmessi all'Ufficio della posta ove hanno domicilio i singoli interessati. L'Ufficio postale avverte i medesimi interessati dell'arrivo dell'assegno e provvede poi, direttamente, al pagamento.

In conseguenza, è indispensabile che gli interessati, nelle lettere o nell'invio dei documenti, indichino o confermino, in modo chiaro e preciso, **l'indirizzo degli aventi diritto** alla riscossione della polizza e cioè indichino per ogni avente diritto il cognome, il nome, la paternità e l'attuale domicilio (città, via e numero dell'abitazione).

II.

I DOCUMENTI.

L'esenzione dalle tasse.

6. Avvertiamo innanzi tutto che i documenti per la liquidazione delle polizze in parola sono esenti da ogni e qualsiasi tassa.

L'art. 6 del D. L. 8 dicembre 1918, n. 1953, dice precisamente che tutti « gli atti » e « le operazioni » sono esenti da « tasse e da ogni altro onere fiscale ».

Il Decreto pel reinvestimento delle somme dei minorenni.

7. Avvertiamo anche che questo Ufficio verserà le somme spettanti ai minorenni in libretti delle Casse postali di risparmio vincolati fino a maggiore età.

Gli interessati, per permettere l'esatta intestazione dei libretti, debbono inviare il **certificato di nascita** dei medesimi minorenni.

Se gli interessati desiderano un diverso investimento della somma dovuta ai minorenni, debbono far pervenire in tempo **uno speciale decreto del competente Prefatore**. Il decreto deve indicare quale **investimento** deve essere effettuato. E deve esonerare questo Istituto da ogni responsabilità.

La polizza di assicurazione, documento indispensabile.

8. La polizza è il titolo fondamentale per la riscossione della somma.

Quindi gli interessati debbono sempre, preventivamente, trasmettere le polizze, senza le quali questo Ufficio **non provvede** al pagamento.

L'atto di morte, documento indispensabile.

9. A questo Ufficio è assolutamente necessario di accettare la morte del mutilato o dell'invalido intestatario della polizza.

Gli interessati, quindi, debbono chiedere al Comune e debbono inviare a questo Ufficio l'**atto di morte del mutilato o dell'invalido** al quale la polizza venne rilasciata.

GLI ALTRI DOCUMENTI NECESSARI.

10. Questo Ufficio deve poi accertare se esistono i beneficiari aventi diritto alla riscossione della somma.

I beneficiari aventi diritto alla riscossione sono indicati direttamente e tassativamente dalla legge, la quale dispone che la somma, avvenuta la morte del mutilato o dell'invalido, è dovuta solamente

o **“ alla vedova e agli orfani ”**, dal defunto mutilato o invalido,
o **“ ai genitori ”**, del medesimo mutilato o invalido, quando manchino e la vedova e gli orfani.



Abbiamo quindi, per la documentazione, due distinti casi a seconda che il defunto mutilato o invalido era o no coniugato.

Lo stato di famiglia.

10a. *Il mutilato o invalido era coniugato.* — Gli interessati debbono chiedere al Comune e debbono poi trasmettere a questo Ufficio lo **stato di famiglia** del defunto militare o invalido.

Il detto stato di famiglia deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il cognome, il nome, la paternità e la data di nascita di ciascun componente la famiglia;

b) il grado di parentela di ciascuno di essi col defunto mutilato o invalido;

c) l'attuale domicilio di ciascuno (città, via e numero dell'abitazione).

Se alcuni componenti la detta famiglia sono minorenni, gli interessati possono anche trasmettere un decreto del Pretore pel reinvestimento delle somme spettanti ai medesimi minorenni, altrimenti queste saranno versate in libretti delle casse postali di risparmio vincolati fino a maggiore età.

**Lo stato di famiglia
o un atto notorio.**

10b. *Il mutilato o invalido non era coniugato.* — Gli interessati debbono trasmettere

o lo **stato di famiglia** riguardante la composizione della famiglia paterna del defunto mutilato o invalido, o un **atto notorio** dal quale risulti la composizione della detta famiglia.

Il detto stato di famiglia o l'atto notorio debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) il cognome, il nome e la paternità dei genitori del defunto mutilato o invalido e degli altri componenti la famiglia;

b) il grado di parentela di ciascuno di essi col defunto mutilato o invalido;

c) l'attuale domicilio di ciascuno (città, via e numero dell'abitazione).

III.

LE CONCLUSIONI SULLA DOCUMENTAZIONE.

11. Quanto abbiamo detto a riguardo della documentazione può essere riassunto in questa maniera. Gli interessati debbono trasmettere a questo Ufficio:

a) **La polizza di assicurazione**, come è indicato al precedente n. 8;

b) **L'atto di morte** del mutilato o invalido intestatario della polizza, come è detto al precedente n. 9;

c) **I documenti** comprovanti che il defunto mutilato o invalido ha lasciato

o la vedova,

o i figli,

o i genitori,

come è detto al precedente n. 10;

Abbiamo due distinti casi per l'accertamento dell'esistenza di questi beneficiari indicati tassativamente dalla legge:

a) **se il defunto mutilato o invalido era coniugato**, gli interessati debbono trasmettere lo *stato di famiglia* del medesimo mutilato o invalido, con l'indicazione della data di nascita di ciascuno, e eventualmente *un decreto del Pretore* pel reinvestimento delle somme spettanti ai minorenni, come è detto al precedente n. 10a;

a) **se il defunto mutilato o invalido non era coniugato**, gli interessati debbono trasmettere o lo *stato di famiglia*, della famiglia paterna del mutilato o invalido,

o un *atto notorio* contenente l'indicazione della composizione della detta famiglia paterna, come è detto al precedente n. 10b.

MODULI DEL REPARTO
EMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELLE POLIZZE
INTESTATE AI GENITORI

I.

TALONCINO DI RISPOSTA

Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Ufficio per le polizze dei combattenti
Roma - Via del Babuino, N. 196

Importante!!!

★ I documenti o le lettere di risposta debbono essere accompagnati **im-**
mancabilmente dal
presente taloncino ★ I.

1

2

3

4

5

2.

MODULO PER COMMENDAZIONE



Roma

DIREZIONE GENERALE

In seguito all'interessamento della S.V., mi son fatto premura di esaminare la pratica per la concessione della polizza ai genitori del militare deceduto,

Siccome detta pratica non è al completo, oggi stesso sono stati richiesti al Sindaco del Comune di residenza degli interessati i documenti mancanti.

Assicuro la S.V. che non appena verranno i documenti richiesti sarà mia premura di esaminare la pratica con speciale benevolenza e di provvedere in merito.

Mi abbia, con osservanza



3.

MODULO PER COMMENDATIZIE



39

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per l'interessamento della S.V.
ho fatto esaminare la pratica per concessione della polizza ai genitori del militare deceduto.

La pratica è risultata completa e viene provveduto in data odierna per la emissione della polizza richiesta a favore degli aventi diritto.

40

4.

MODULO PER RICHIESTA DI DOCUMENTI



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

41

OGGETTO:

AVVERTENZA: In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza e eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

3
1

**I documenti per la liquidazione delle polizze
rilasciate ai genitori dei militari morti in guerra.**

Questo Ufficio ha preso in esame la pratica per la liquidazione della polizza sopra indicata.

Attende però, prima di inviare la somma, che gli siano rimessi, possibilmente con raccomandata, i seguenti documenti:

1. La polizza di assicurazione;

Si veda al riguardo quanto è dettagliatamente indicato nell'unito foglio di istruzioni sotto i n.°

2. Un certificato dal quale risulti che il Signor
padre del defunto militare, ha compiuto in vita il 65° anno di età e dal quale risulti anche se egli è tuttora vivente oppure no;

Si veda al riguardo quanto è indicato nel detto foglio di istruzioni, sotto i numeri

3. Un certificato dal quale risulti che la Signora
madre del defunto militare, ha compiuto in vita il 60° anno di età e dal quale risulti anche se è tuttora vivente oppure no;

Si veda al riguardo quanto è detto nelle istruzioni, sotto i n.°

4. Un atto notorio dal quale risulti l'indicazione degli eredi legittimi del defunto

Si veda al riguardo quanto è detto nelle istruzioni, sotto i n.°

5. Una copia, legalizzata, del testamento lasciato dal defunto

Si veda al riguardo quanto è detto nelle istruzioni, sotto il n.°

6.

Si veda al riguardo quanto è detto nelle istruzioni, sotto i n.°

Tutti i documenti sono esenti da ogni tassa e da ogni altro onere.

Indirizzo di questo Ufficio.

L'indirizzo per l'invio dei detti documenti o per la risposta è esattamente il seguente:

**Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Ufficio per le polizze dei combattenti
Via del Babuino n. 196 - ROMA.**


Ai detti documenti o alla risposta deve essere unito, immancabilmente, l'annesso **talloncino di carta gialla**. Ma è consigliabile restituire addirittura la presente lettera, compreso sempre il **medesimo talloncino giallo**.

Indirizzo degli aventi diritto.

Gli interessati debbono indicare o confermare, in modo chiaro e preciso, l'indirizzo degli aventi diritto alla riscossione della polizza e cioè debbono indicare per ogni avente diritto il cognome, il nome, la paternità e l'attuale domicilio (città, via e numero dell'abitazione).

Questo Ufficio provvederà per l'invio delle somme dovute appena in possesso dei documenti sopra indicati, sempre quando però i detti documenti siano regolari e sempre quando non inducano ad effettuare nuove indagini o a richiedere altri documenti.

Le somme dovute ai minorenni saranno corrisposte mediante l'invio di libretti delle Casse postali di risparmio, vincolati fino a maggiore età. Gli interessati dovranno pertanto trasmettere il certificato di nascita dei detti minorenni. Se poi sarà presentato in tempo un decreto del Pretore pel rinvestimento delle somme dovute, con esonero da ogni responsabilità da parte di questo Istituto, il pagamento sarà effettuato nelle forme stabilite dal medesimo decreto.



Corporate Heritage & Historical Archive



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

Signor

(Prov.)

Le polizze per i combattenti costituiscono
 un beneficio economico, sotto forma di assi-
 curazione gratuita, concesso dallo Stato a coloro
 che hanno sofferto per la maggior grandezza d'Italia.
 Questo beneficio offrono un beneficio non solo per militare, ma
 anche e soprattutto per la di lui famiglia, e di lui
 congiunti, e di lui cari. Tenere di avere una an-
 tipazione sulle dette polizze nei casi di non
 assoluta necessità significa essere im-
 previdenti e significa anche meno-
 nare i diritti della rispettiva
 famiglia, del rispet-
 tivo congiunti e
 dei rispetti-
 vi cari.



5.

MODULO PER RICHIESTA DI DOCUMENTI





Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA



Roma, li

OGGETTO:

AVVERTENZA: In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza e eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

3
2

I documenti per la concessione delle polizze spettanti ai genitori. —

Questo Ufficio ha preso in esame la richiesta per la concessione della polizza ai genitori del militare sopra indicato.

A detta richiesta non può dar subito seguito se non gli vengono rimessi, possibilmente con raccomandata, i documenti specificati qui appresso.

I documenti per la concessione della polizza.

I documenti necessari per addivenire alla concessione della polizza in oggetto sono indicati qui appresso sotto i n.:

1. **Atto integrale di morte** del militare sopra indicato, rilasciato dal Comune ove il militare aveva la sua residenza, oppure dal Distretto militare o dal Deposito, dal quale atto di morte risulti, eventualmente con documento a parte, la **causa specifica del decesso**;

Se il militare è stato **dichiarato disperso**, in luogo dell'atto di morte deve essere trasmessa **una dichiarazione di irreperibilità** rilasciata o dal Comune o dal Distretto o dal Deposito.

2. Un **certificato del Sindaco** dal quale risulti:
che il defunto militare **era effettivamente figlio legittimo** dei richiedenti la polizza di assicurazione,

che il medesimo militare **non ha lasciato orfani minorenni**, nè legittimi e neppure naturali;

In detto certificato debbono essere ben specificati non solo il cognome, il nome, la paternità e l'attuale domicilio, tanto del padre quanto della madre del defunto militare, ma anche la **data di nascita di essi**, giorno, mese e anno, eventualmente con appositi certificati.

3. Un **atto notorio** o un **certificato del Sindaco** di residenza dei detti genitori, indicante se i medesimi genitori godevano al 24 dicembre 1918 assegni, stipendi e pensioni a carico dello **Stato**, delle **Province**, dei **Comuni**, delle **Opere Pie** e di altri **Enti di diritto pubblico**;

Le pensioni privilegiate di guerra vanno escluse dal computo.

4. Una o più **dichiarazioni formali** rilasciate dalle suindicate Amministrazioni pubbliche nelle quali sia confermato l'**ammontare** degli assegni, stipendi o pensioni corrisposti ai detti genitori;

5. Un **certificato** dell'Agente delle imposte, vidimato dal competente Agente Superiore delle imposte, indicante l'**ammontare dei redditi imponibili**, mobiliari o immobiliari, per i quali i detti genitori erano gravati di imposte al 24 dicembre 1918.

Se il defunto militare era ufficiale, ai detti documenti deve essere aggiunto un **certificato dell'Autorità militare** dal quale risulti la categoria al momento del decesso, e cioè se l'ufficiale era in servizio attivo permanente o di complemento o di milizia territoriale o di riserva.

La natura dell'assicurazione e i casi di pagamento.

Le polizze in parole sono pagabili per scadenza quando il padre del defunto militare superi in vita il 65° anno di età o quando la madre superi in vita il 60° anno.

Le condizioni pel pagamento sono, più precisamente, le seguenti:

a) *se sono in vita tanto il padre quanto la madre del defunto militare o se è in vita solamente il padre*, la somma è pagabile al padre al momento in cui supera il **sessantacinquesimo** anno di età;

b) *se è in vita solamente la madre*, la somma è pagabile alla madre al momento in cui supera il **sessantesimo** anno di età.

In caso di morte **dopo** il compimento del 65° o del 60° anno di età, la somma è pagabile agli eredi o del padre del defunto militare o della madre.

Queste polizze non hanno alcun valore nel caso che i detti genitori muoiano prima di aver raggiunto le età sopraindicate.

Se i detti genitori hanno superato i limiti di età sopra specificati, questo Ufficio, esaminati e trovati regolari i **cinque** documenti sopra elencati, non provvede alla emissione della polizza e paga invece, direttamente, la somma assicurata.



Ma per ottenere in simili condizioni l'immediato pagamento della somma assicurata, gli interessati debbono trasmettere anche i documenti attestanti che il padre del defunto militare ha superato in vita il sessantacinquesimo anno di età o che la madre ha superato in vita il sessantesimo anno.

Si hanno diversi casi per questi documenti:

Se il padre e la madre del defunto militare sono in vita, gli interessati debbono trasmettere un certificato del Comune attestante che il padre ha superato il 65° anno di età e che è tuttora vivente;

Se il padre del defunto militare è vivente e la madre è morta, gli interessati anche per questo caso debbono trasmettere un certificato attestante che il padre ha superato il 65° anno di età e che è tuttora vivente;

Se il padre del defunto militare non è vivente, ma è vivente la madre, gli interessati debbono trasmettere:

un certificato attestante che la madre ha superato il 60° anno di età e che è tuttora vivente,

il certificato di morte del padre.

Tutti i documenti sono esenti da ogni tassa e da ogni altro onere.

Indirizzo di questo Ufficio.

L'indirizzo per l'invio di detti documenti o per la risposta è esattamente il seguente:

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

Ufficio per le polizze dei combattenti

Via del Babuino, n. 196 - ROMA.

Ai detti documenti o alla risposta deve essere unito, inmancabilmente, l'annesso **talloncino di carta gialla**. Ma è consigliabile restituire addirittura la presente lettera, compreso sempre il medesimo talloncino giallo.

Indirizzo degli aventi diritto.

Gli interessati debbono indicare o confermare, in modo chiaro e preciso, l'indirizzo degli aventi diritto alla polizza o alla riscossione e cioè debbono indicare il cognome, il nome, la paternità e l'attuale domicilio (città, via e numero dell'abitazione).





Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

Signor

(Prov.)

Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Ufficio Polizze Combattenti

Le polizze per i combattenti costituiscono un beneficio economico, sotto forma di assistenza gratuita, concesso dallo Stato a coloro che hanno sofferto per la maggior grandezza d'Italia. Queste polizze offrono un beneficio non solo per militare, ma anche e soprattutto per la di lui famiglia, i di lui congiunti, i di lui cari. Tentare di avere una partecipazione sulle dette polizze nei casi di non assoluta necessita significa essere in- previdenti e significa anche meno- mare i diritti delle rispettive famiglie, dei rispet- tivi congiunti e del rispetti- vi cari.



6.

MODULO PER L'ACCERTAMENTO DELLA
CAUSA DEL DECESSO



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

49

Roma,

OGGETTO

In relazione a recente richiesta della S. V., questo Ufficio La prega di voler cortesemente prendere nota di quanto è detto qui appresso.

IL DIRETTORE GENERALE
G. TOJA.

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza e eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

3
3

I documenti per l'accertamento della causa del decesso. — A questo Ufficio è stata richiesta l'emissione della polizza genitori di cui al decreto 8 dicembre 1918, N. 1953, in seguito alla morte del militare sopra indicato.

Questo Ufficio, prima di dare ulteriore corso alla pratica, prega le competenti Autorità di voler rilasciare, possibilmente qui in calce, una dichiarazione dalla quale risulti, nel modo più preciso possibile, se la morte del militare è **avvenuta in combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data**, come dispone il decreto sopra citato.

I dati caratteristici del defunto militare sono i seguenti:

Cognome e nome:

Paternità:

Luogo di nascita:

Classe:, Matricola:

Distretto:

Corpo a cui apparteneva:

Data e luogo della morte:

Morte per:

L'indirizzo per l'invio della risposta è esattamente il seguente:

Istituto Nazionale delle assicurazioni.
Ufficio per le polizze dei combattenti
Via del Babuino n. 196 - ROMA.

Alla risposta deve essere unito, immancabilmente, l'annesso **talloncino di carta gialla**. Ma è consigliabile restituire addirittura la presente lettera, compreso sempre il **medesimo talloncino giallo**.

Spazio riservato all' Autorità che fornisce la risposta.





Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

50

Signor _____

(Prov. _____)

Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Ufficio Polizze Combattenti

Le polizze per i combattenti costituiscono un beneficio economico, sotto forma di assicurazione gratuita, concesso dallo Stato a coloro che hanno sofferto per la maggior grandezza d'Italia. Queste polizze offrono un beneficio non solo per il militare, ma anche e soprattutto per la sua famiglia, i di lui congiunti, i di lui cari. Tentare di avere una assicurazione sulle dette polizze nei casi di non assoluta necessità significa essere imprevidenti e significa anche meno avere i diritti delle rispettive famiglie, dei rispettivi congiunti e del rispettivo vi cari.



7.

MODULO PER RICHIESTA DI CERTIFICATI
DI NASCITA



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

52

Roma, li

OGGETTO:

In relazione a recente richiesta della S. V., questo Ufficio La prega di voler cortesemente prendere nota di quanto è detto qui appresso.

IL DIRETTORE GENERALE
G. TOJA.

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza ed eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

3
4

MANCANZA DI CERTIFICATI DI NASCITA. — La polizza gratuita di assicurazione istituita dal D. L. 8 dicembre 1918, N. 1953, spettante ai genitori dei militari deceduti in combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 od anche posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data, **non può essere emessa se non viene trasmesso a questo Ufficio un certificato di nascita del padre e della madre del militare deceduto.**



Signor

(Prov.)

Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Ufficio Polizze Combattenti

Le polizze per i combattenti costituiscono un beneficio economico, sotto forma di assistenza gratuita, concesso dallo Stato a coloro che hanno sofferto per la maggior grandezza d'Italia. Queste polizze offrono un beneficio non solo per il militare, ma anche e soprattutto per la sua famiglia, i di lui congiunti, i di lui cari. Tentare di avere una partecipazione sulle dette polizze nei casi di non assoluta necessità significa essere improvidenti e significa anche meno favorevole trattamento per la famiglia, dei congiunti e dei cari.



8.

MODULO PER L'ACCERTAMENTO DELLA
CATEGORIA DEGLI UFFICIALI



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

55



Roma, li

OGGETTO:

In relazione a recente richiesta della S. V., questo Ufficio La prega di voler cortesemente prendere nota di quanto è detto qui appresso.

IL DIRETTORE GENERALE
G. TOJA.

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza ed eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

3
5

MANCANZA DI INDICAZIONI CIRCA LA CATEGORIA DEGLI UFFICIALI. — La polizza gratuita di assicurazione istituita dal D. L. 8 dicembre 1918, N. 1953, spettante ai genitori di ufficiali deceduti in combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data, non può essere rilasciata se non viene trasmesso a questo Ufficio un certificato, rilasciato dalle Autorità Militari, da cui risulti a quale **categoria** (servizio attivo permanente, complemento, milizia territoriale, riserva) apparteneva l'ufficiale deceduto.





Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

56

Signor

(Prov.)

Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Ufficio Polizze Combattenti

Le polizze per i combattenti costituiscono un beneficio economico, sotto forma di assicurazione gratuita, concesso dallo Stato a coloro che hanno sofferto per la maggior grandezza d'Italia. Queste polizze offrono un beneficio non solo per il militare, ma anche e soprattutto per la di lui famiglia, i di lui congiunti, i di lui cari. Tentare di avere una assicurazione sulle dette polizze nei casi di non assoluta necessità significa essere inopportuni e significa anche meno favorevole i diritti delle rispettive famiglie, dei rispettivi congiunti e dei rispettivi cari.



9.

MODULO PER RICHIESTA DI MIGLIORI
INDICAZIONI



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

Roma,

OGGETTO

In relazione a recente richiesta della S. V., questo Ufficio La prega di voler cortesemente prendere nota di quanto è detto qui appresso.

IL DIRETTORE GENERALE
G. TOJA.

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza e eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

3
6

Mancanza o deficienza di indicazioni. — *Militare deceduto.* Questo Ufficio si trova nella impossibilità di poter dar corso alla pratica sopra indicata perchè non ha i necessari elementi di giudizio.

Gli interessati sono pertanto pregati di voler cortesemente rispondere, nel modo più completo possibile, alle seguenti domande:

a) qual'è il cognome, il nome e la paternità del militare pel quale si ritiene dovuta la polizza? qual'è il grado che aveva raggiunto?

b) qual'è la data di morte del medesimo militare?

c) qual'è stata la causa di morte del medesimo militare? e più precisamente il medesimo militare è morto in combattimento?

d) il medesimo militare ha lasciato figli minorenni, legittimi o naturali?

e) il medesimo militare ha lasciato i genitori?

f) qual'è l'indirizzo esatto degli interessati ai quali questo Ufficio deve inviare una eventuale risposta?

Gli interessati, dopo aver scritto esattamente le risposte, avranno la cortesia di restituire la presente a questo Ufficio, indirizzando Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Ufficio per le Polizze dei combattenti, Roma, Via del Babuino, 196.

Si restituiscono n. documenti non essendo per il momento necessari

10.

ISTRUZIONI SUL VALORE DELLA POLIZZA
GENITORI

ISTRUZIONI *

pel pagamento delle polizze rilasciate ai genitori dei militari morti in guerra anteriormente al 1° gennaio 1918.

ESTRATTO.

Le polizze.

1. Questo Istituto deve rilasciare, in forza di legge, le seguenti polizze di assicurazione:

a) ai genitori dei soldati, dei caporali e dei sottufficiali del R. Esercito, dei comuni, dei sottocapi e dei sottufficiali della R. Marina, una polizza di L. 1000;

b) ai genitori degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale del R. Esercito, di complemento e di riserva della R. Marina, una polizza di L. 1500.

Tali polizze sono dovute solo ai genitori dei **militari morti in combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918** e ai genitori dei **militari morti posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data** e sono dovute solo quando i medesimi militari **non abbiano lasciato figli legittimi o naturali minorenni**.

Sussistendo i detti figli minorenni, le polizze non spettano più ai genitori ma ai medesimi figli.

**La natura dell'assicurazione
e i casi di pagamento.**

2. Le polizze in parola sono pagabili per scadenza quando il padre del defunto militare superi in vita il 65° anno di età o quando la madre superi in vita il 60° anno.

Le condizioni pel pagamento sono, più precisamente, le seguenti:

a) *se sono in vita tanto il padre quanto la madre del defunto militare o se è in vita solamente il padre*, la somma è pagabile al padre al momento in cui supera il **sessantacinquesimo** anno di età;

b) *se è in vita solamente la madre*, la somma è pagabile alla madre al momento in cui supera il **sesantesimo** anno di età.

In caso di morte **dopo** il compimento del 65° o del 60° anno di età, la somma è pagabile agli eredi o del padre del defunto militare o della madre.

Queste polizze non hanno alcun valore nel caso che i detti genitori muoiano prima di aver raggiunto le età sopraindicate.

Tratteremo qui di seguito dei documenti che debbono essere presentati per ottenere il pagamento delle dette polizze.

IX.**ISTRUZIONI SUI DOCUMENTI NECESSARI
PER LA LIQUIDAZIONE**

ISTRUZIONI * *

pel pagamento delle polizze rilasciate ai genitori
dei militari morti in guerra anteriormente
al 1° gennaio 1918.

ESTRATTO.

**La polizza di assicurazione,
documento indispensabile.**

7. La polizza è il titolo fondamentale per la riscossione della somma.

Quindi gli interessati debbono sempre, preventivamente, trasmettere la polizza, senza la quale questo Ufficio non provvede al pagamento.

IL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA, DOCUMENTO INDISPENSABILE.

8. A questo Ufficio è assolutamente indispensabile accertare secondo i casi:

o che il **padre** del defunto militare ha compiuto in vita il *sessantacinquesimo* anno di età;

o che la **madre** del medesimo militare ha compiuto in vita il *sessantesimo* anno.

Qui appresso indicheremo quando gli interessati debbono fornire l'accennata prova della sopravvivenza del padre o della sopravvivenza della madre.

Il certificato di esistenza in vita del padre.

8a. *Il padre e la madre del defunto militare sono tutti e due viventi.* — Gli interessati, in questo caso, debbono chiedere al Comune e debbono inviare a questo Ufficio un certificato dal quale risulti che il padre del defunto militare **ha superato in vita il 65° anno di età e che è tuttora vivente.**

In questo caso, essendo vivente il padre, non è necessario alcun certificato riguardante la madre.

Il certificato di esistenza in vita del padre.

8b. *Il padre del defunto militare è vivente, la madre è morta.* — Anche in questo caso, come nel caso precedente, gli interessati debbono chiedere al Comune e debbono inviare a questo Ufficio un certificato dal quale risulti che il padre del defunto militare **ha superato in vita il 65° anno di età e che è tuttora vivente.**

Il certificato di esistenza in vita della madre e di morte del padre.

8c. *Il padre del defunto militare non è vivente ed è morto prima di aver raggiunto il 65° anno di età. La madre è vivente.* — Gli interessati debbono chiedere al Comune e debbono inviare a questo Ufficio un certificato dal quale risulti che la madre del defunto militare **ha superato in vita il 60° anno di età e che è tuttora vivente.**

I medesimi interessati debbono poi inviare il **certificato di morte** del padre del defunto militare quando la morte di questi sia avvenuta dopo l'emissione della polizza.

L'atto di morte del padre, più il testamento o un atto notorio.

8d. *Il padre del defunto militare non è vivente, è morto però dopo aver compiuto il 65° anno di età.* — Il diritto alla riscossione della polizza si è maturato a fa

vore degli eredi del padre del defunto militare perchè ha superato in vita il 65° anno di età.

Gli interessati debbono trasmettere i seguenti documenti:

a) un certificato dal quale risulti che il padre del defunto militare ha superato in vita il 65° anno di età e dal quale risulti anche la data di morte del medesimo padre;

b) un documento dal quale risultino gli aventi diritto alla riscossione.

Gli aventi diritto alla riscossione sono gli eredi del padre del defunto militare e precisamente sono gli eredi testamentari se il detto padre ha lasciato testamento, sono gli eredi legittimi se non ha lasciato testamento.

Se esiste testamento, gli interessati debbono trasmettere una copia autentica del testamento lasciato dal padre. Al testamento debbono allegare un atto notorio dal quale risulti che il medesimo testamento è l'ultimo e che è stato pacificamente eseguito. Inoltre debbono aggiungere un certificato nel quale siano indicati, oltre al cognome, al nome e alla paternità degli eredi, anche la data di nascita e l'attuale domicilio di ciascuno di essi (città, via e numero dell'abitazione). Qualora tutti gli eredi o alcuni di essi siano minorenni, gli interessati debbono anche trasmettere, come abbiamo visto, l'atto di nascita dei medesimi minorenni o un decreto del Pretore pel reinvestimento delle somme.

Se non esiste testamento, gli interessati debbono trasmettere un atto notorio contenente l'indicazione di tutti, nessuno escluso, gli eredi legittimi del padre del defunto militare. Assieme al cognome, al nome e alla paternità di questi eredi legittimi, debbono anche essere indicati per ciascuno di essi il grado di parentela col defunto padre, la data di nascita e l'attuale domicilio (città, via e numero dell'abitazione). Qualora tutti gli eredi o alcuni di essi siano minorenni, gli interessati debbono anche trasmettere, come abbiamo detto in precedenza, o il certificato di nascita dei medesimi minorenni o un decreto del Pretore pel reinvestimento delle somme.

L'atto di morte del padre e della madre, più il testamento o un atto notorio.

Se. Il padre del defunto militare non è vivente ed è morto prima di aver compiuto il 65° anno di età. Anche la madre è morta, ma dopo aver compiuto il 60° anno di età. — Il diritto alla riscossione si è maturato a favore degli eredi della madre del defunto militare.

Gli interessati debbono trasmettere i seguenti documenti:

a) l'atto di morte pel padre;

b) un certificato dal quale risulti che la madre ha superato in vita il 60° anno di età e dal quale risulti anche la data di morte della medesima madre;

c) un documento dal quale risultino gli aventi diritto alla riscossione.

Gli aventi diritto alla riscossione sono gli eredi della madre del militare, e precisamente sono gli eredi testamentari se la detta madre ha lasciato testamento, sono gli eredi legittimi se non ha lasciato testamento.

Se esiste il testamento, gli interessati debbono trasmettere una copia autentica del medesimo testamento, altrimenti debbono trasmettere un atto notorio contenente l'indicazione degli eredi legittimi.

Si vedano al riguardo i maggiori dettagli contenuti nel numero precedente.



12.

ISTRUZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE
IN GENERALE

ISTRUZIONI * * *

pel pagamento delle polizze rilasciate ai genitori dei militari morti in guerra anteriormente al 1° gennaio 1918.

ESTRATTO.

9. Quanto abbiamo detto a riguardo della documentazione può essere riassunto in questa maniera.

Gli interessati debbono trasmettere a questo Ufficio:

a) La polizza di assicurazione;

La polizza è indispensabile in ogni caso, come è indicato al precedente n. 7.

b) I documenti attestanti che il padre del defunto militare ha superato **in vita il sessantacinquesimo** anno di età o che la madre ha superato in vita il **sessantesimo anno**, come è detto al precedente n. 8;

Abbiamo diversi casi per questi documenti che sono sempre indispensabili:

b₁) Se il padre e la madre del defunto militare sono in vita, gli interessati debbono trasmettere un certificato attestante che il **padre ha superato** il 65° anno di età e che è **tuttora vivente**, come è detto al precedente n. 8 a);

b₂) Se il padre del defunto militare è vivente e la madre è morta, gli interessati anche per questo caso debbono trasmettere un certificato attestante che il **padre ha superato** il 65° anno di età e che è **tuttora vivente**, come è detto al precedente n. 8 b);

b₃) e il padre del defunto militare non è vivente, ma è vivente la madre, gli interessati debbono trasmettere

67

un **certificato** attestante che la **madre** ha **superato** il 60° anno di età e che è tuttora vivente,

il **certificato** di morte del padre quando la morte sia avvenuta dopo l'emissione della polizza,

come è detto al precedente n. 8 c;

b₄) Se il padre del defunto militare non è vivente, ma è morto dopo aver compiuto il 65° anno, gli interessati debbono trasmettere

un **certificato** dal quale risulti che il padre ha superato in vita il 65° anno di età e dal quale risulti anche la data di morte del medesimo padre,

la **copia autentica del testamento** del padre qualora il medesimo padre sia morto lasciando testamento,

l'**atto notorio** degli eredi del padre, qualora questi sia morto senza testamento,

come è detto al precedente n. 8 d;

b₅) Se il padre del defunto militare è morto prima di aver compiuto il 65° anno ed anche la madre è morta, ma dopo aver compiuto il 60° anno, gli interessati debbono trasmettere

l'**atto di morte** del padre,

un **certificato** dal quale risulti che la madre ha superato in vita il 60° anno e dal quale risulti anche la data di morte della medesima madre,

la **copia del testamento** o l'**atto notorio** degli eredi della madre a seconda che la medesima madre abbia o non abbia lasciato testamento,

come è detto al precedente n. 8 e.

Gli interessati tengano presente che tutti i documenti sono esenti da ogni tassa e da ogni altro onere.

MODULI DEL REPARTO
EMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELLE POLIZZE
INTESTATE AGLI ORFANI



I.

TALONCINO DI RISPOSTA

Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Ufficio per le polizze dei combattenti
Roma - Via del Babuino, N. 196

Importante!!!

★ I documenti o le lettere di risposta debbono essere accompagnati **im-**

mancabilmente dal
presente talloncino ★

P. N.

1

1

2

3

4

5

2.

MODULO PER COMMENDATIZIE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

72

In seguito all'interessamento della S.V. mi son fatto premura di esaminare la pratica per la concessione della polizza agli orfani del militare deceduto,

Siccome detta pratica non è al completo, oggi stesso sono stati richiesti al Sindaco del Comune di residenza degli interessati i documenti mancanti.

Assicuro la S.V. che non appena perverranno i documenti richiesti sarà mia premura di esaminare la pratica con speciale benevolenza e di provvedere in merito.

Mi abbia, con osservanza

3.

MODULO PER COMENDATIZIE



DIREZIONE GENERALE

Per l'interessamento della S.V. ho fatto esaminare la pratica per concessione della polizza agli orfani del militare deceduto,

La pratica è risultata completa e viene provveduto in data odierna per la emissione della polizza richiesta a favore degli aventi diritto.

4.

MODULO PER RICHIESTA DI DOCUMENTI



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

76

Roma, li

OGGETTO: C. n.

AVVERTENZA: In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza e eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

4
22

I documenti per la concessione delle polizze spettanti agli orfani. — Questo Ufficio ha preso in esame la richiesta per la concessione della polizza agli orfani del militare sopra indicato.

A detta richiesta non può dar subito seguito se non gli vengono rimessi, possibilmente con raccomandata, i documenti specificati qui appresso.

I documenti per la concessione delle polizze.

I documenti necessari per addivenire alla concessione delle polizze in oggetto, spettanti a ciascun orfano e a ciascuna orfana minorenni, legittimi o naturali, sono indicati qui appresso sotto i n.:

1. L'atto integrale di morte del militare sopra indicato (copia esatta e completa), rilasciato dal Comune ove il militare aveva la sua residenza, oppure dal Distretto militare o dal Deposito, dal quale atto di morte risulti, eventualmente con documento a parte, la **causa specifica del decesso**;

Se il militare è stato **dichiarato disperso**, in luogo dell'atto di morte deve essere trasmessa una **dichiarazione di irreperibilità** rilasciata dal Distretto o dal Deposito o dal Comune purchè copia perfettamente conforme a quella trasmessa dalle Autorità militari.

2. Lo **stato di famiglia** del militare sopra indicato, dal quale risulti esclusivamente la **composizione della famiglia del medesimo militare**, e cioè risulti per ciascun figlio:

- a) il cognome, il nome, la paternità e l'attuale domicilio;
- b) il giorno, il mese, l'anno e il luogo di nascita;
- c) la qualità di figlio legittimo o naturale;
- d) lo stato civile (per le sole figlie), con l'eventuale indicazione della data del matrimonio.

Se il militare ha lasciato figli naturali non riconosciuti, l'esistenza di tali figli deve essere provata con un regolare atto rilasciato dal Giudice delle tutele.

Se il defunto militare era ufficiale, ai detti documenti deve essere aggiunto un certificato dell'Autorità militare dal quale risulti la categoria al momento del decesso, e cioè se l'ufficiale era in servizio attivo permanente o di complemento o di milizia territoriale o di riserva.

La natura dell'assicurazione e i casi di pagamento.

Le polizze in parola sono pagabili per scadenza man mano che ciascun orfano del defunto militare **supera in vita il 21° anno di età** o anche prima per le orfane che contraggono matrimonio.

Le condizioni pel pagamento sono, più precisamente, le seguenti:

a) le polizze intestate agli **orfani**, sono pagabili al momento in cui ciascun orfano supera in vita il **ventunesimo** anno di età;

b) le polizze intestate alle **orfane**, sono pagabili al momento in cui ciascuna orfana supera in vita il **ventunesimo** anno di età, ma sono pagabili anche prima se l'orfana contrae matrimonio.

In caso di morte **dopo** il compimento del 21° anno di età, o dopo il matrimonio per le orfane, la somma è pagabile agli eredi dell'orfano o dell'orfana defunta.

Queste polizze non hanno alcun valore nel caso che i detti orfani muoiano prima di aver raggiunto le età sopraindicate.

Se i detti orfani hanno superato il 21° anno, o se qualche orfana ha contratto matrimonio, questo Ufficio, esaminati e trovati regolari i documenti sopra elencati, non provvede alla emissione della polizza e paga invece, direttamente, la somma assicurata.

Ma per ottenere in simili condizioni il pagamento delle somme assicurate con ciascuna polizza gli interessati debbono anche trasmettere:

a) per gli orfani giunti a maggiore età, l'atto di esistenza in vita;

b) per le orfane giunte a maggiore età, siano esse o no maritate, l'atto di esistenza in vita;

c) per le orfane non ancora giunte a maggiore età ma maritate, oltre l'atto di esistenza in vita anche l'atto di matrimonio dal quale risulti chiaramente la paternità dell'orfana.

Tutti i documenti sono esenti da ogni tassa e da ogni altro onere.



Indirizzo di questo Ufficio.

L'indirizzo per l'invio dei detti documenti o per la risposta è esattamente il seguente:

Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Ufficio per le polizze dei combattenti
Via del Babuino, n. 196 - ROMA.

Ai detti documenti o alla risposta deve essere unito, immancabilmente, l'annesso **talloncino di carta azzurra**. Ma è consigliabile restituire addirittura la presente lettera, compreso sempre il **medesimo talloncino azzurro**.

Indirizzo degli aventi diritto.

Gli interessati debbono indicare o confermare, in modo chiaro e preciso, l'indirizzo degli aventi diritto alla polizza o alla riscossione e cioè debbono indicare il cognome, il nome, la paternità e l'attuale domicilio (città, via e numero dell'abitazione).





Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

79

Signor

(Prov.)

Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Ufficio per le polizze dei combattenti

Le polizze per i combattenti costituiscono un beneficio economico, sotto forma di assicurazione gratuita, concesso dallo Stato a coloro che hanno sofferto per la maggior grandezza d'Italia. Queste polizze offrono un beneficio non solo per militare, ma anche e soprattutto per la di lui famiglia, i di lui congiunti, i di lui cari. Tentare di avere una assicurazione sulle dette polizze nei casi di non assoluta necessità significa essere in- previdenti e significa anche meno- mare i diritti delle rispettive famiglie, dei rispet- tivi congiunti e del rispetti- vi cari.



MODULI DEL REPARTO

AFFARI VARI E CONTABILITÀ



I.

TALLONCINO DI RISPOSTA

TALLONCINO DI RISPOSTA

Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Ufficio per le polizze dei combattenti
Roma - Via del Babuino, N. 196

Importante!!!

★ I documenti o le lettere di risposta debbono essere accompagnati **importantemente** dal presente taloncino ★

P. N.

I.

1

2

3

4

5



2.

TALLONCINO DI CHIUSURA DELLA CORRISPONDENZA



Ufficio Polizze Pro Combattenti

ROMA - Via del Babuino, n. 196 - ROMA

I diritti stabiliti dalle leggi sulle polizze per i combattenti sussistono indipendentemente dalla polizza. Quindi anche se la polizza non è stata ancora emessa, il diritto al conseguimento delle somme stabilite permane egualmente nei modi e nei termini indicati dalle dette leggi. A maggior ragione, gli eventuali ritardi nella emissione delle polizze non alterano in nulla i diritti degli interessati.

Le polizze per i combattenti costituiscono un beneficio economico, sotto forma di assicurazione gratuita, concesso dallo Stato a coloro che hanno sofferto per la maggior grandezza d'Italia.

Queste polizze offrono un beneficio non solo pel militare, ma anche e soprattutto per la di lui famiglia, i di lui congiunti, i di lui cari. Tentare di avere una anticipazione sulle dette polizze nei casi non stabiliti dalla legge e non di assoluta necessità significa essere imprevidenti. E significa anche menomare i diritti delle rispettive famiglie, dei rispettivi congiunti e dei rispettivi cari.

24



85



L'Istituto è un Istituto Nazionale delle Assicurazioni creato dalla legge 4 aprile 1912, con sede in Roma, n. 305. — Le polizze della legge 4 aprile 1912, emesse, oltre che dalle riserve dell'Istituto, da esso e dalle altre riserve di assicurazione da esso garantite dal Tesoro dello Stato, sono

ISTITUTO NAZIONALE
DELLE ASSICURAZIONI
UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI



3.

MODULO PER COMMENDATIZIE

Roma,

1921.



DIREZIONE GENERALE

In seguito all'interessamento della S. V.
 Ill.ma, mi son fatto premura di sollecitare
 l'esame della pratica

Mi pregio ora di darle notizia, con l'unito
 allegato, dello stato della detta pratica.

Mi abbia, con osservanza,

Allegati N.

4°

MODULO DI TRASMISSIONE DI DOCUMENTI



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

Roma,

A

Questo Ufficio ha il pregio di trasmettere gli anti documenti con preghiera di voler provvedere nel senso qui appresso indicato :

Alla presente si uniscono i documenti seguenti :	Gli indicati documenti vengono trasmessi per lo scopo seguente :	Si devono tener presenti le avvertenze seguenti :

p. L'UFFICIO

5.

MODULO RIGUARDANTE L'ESTENSIONE DELLA POLIZZA
AI MILITARI DI TRUPPA

Estensione delle polizze pro combattenti a termini del R. D. 7 giugno 1920,

n. 738. — *Sottufficiali, caporali e soldati del Regio Esercito e sottufficiali, sotto capi e comuni della Regia Marina.* Il militare sopraindicato non può beneficiare delle disposizioni sulle polizze gratuite ai combattenti contenute nei D. D. L. L. 10 dicembre 1917, n. 1970, 30 dicembre 1917, n. 2047 e nel D. M. 7 marzo 1918, perchè nel 1918 non appartenne ad unità o reparti che parteciparono ad azioni di guerra o che compirono servizi direttamente inerenti alle azioni stesse e che, per le loro mansioni, furono esposti alle offese di armi belliche (*art. 1 D. L. 30 dicembre 1917, n. 2047, Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1917, n. 307*). E non può neppure beneficiare delle disposizioni del D. L. 8 dicembre 1918, n. 1953 e del D. M. 15 gennaio 1919, che considerano solo i militari morti, i mutilati e gli invalidi prima del 1° gennaio 1918, perchè il militare in parola, a quanto risulta, non è mutilato o invalido per ferite riportate combattendo anteriormente alla data del 1° gennaio 1918 ora indicata (*art. 5 D. L. 8 dicembre 1918, n. 1953, Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1918, n. 302*).

Sono però allo studio le norme per l'applicazione del R. D. 7 giugno 1920, n. 738, che provvede per l'estensione delle dette polizze a tutti i combattenti che abbiano partecipato ad azioni di guerra dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917. Gli interessati dovranno pertanto attendere l'emanazione di tali norme perchè solo allora sarà possibile stabilire se il predetto militare avrà diritto o meno all'assegnazione della polizza in parola.

6.

MODULO RIGUARDANTE L'ESTENSIONE DELLA POLIZZA
AGLI UFFICIALI

Estensione delle polizze pro combattenti a termini del R. D. 7 giugno 1920

n. 738. — *Ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva del Regio Esercito e della Regia Marina.* L'ufficiale sopra indicato non può beneficiare delle disposizioni sulle polizze gratuite ai combattenti contenute nel D. L. 7 marzo 1918, n. 374, e nei D. D. M. M. 24 aprile 1918 e 30 aprile 1918 perchè non si trova nelle condizioni volute da questi medesimi decreti. E non può neppure beneficiare delle disposizioni del D. L. 8 dicembre 1918, n. 1953 e del D. M. 15 gennaio 1919, che considerano solo i militari morti, i mutilati e gli invalidi prima del 1° gennaio 1918, perchè l'ufficiale in parola, a quanto risulta, non è mutilato o invalido per ferite riportate combattendo anteriormente alla data del 1° gennaio 1918 ora indicata (*art. 5 D. L. 8 dicembre 1918, n. 1953, Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1918, n. 302.*)

Sono però allo studio le norme per l'applicazione del R. D. 7 giugno 1920, n. 738, che provvede per l'estensione delle dette polizze a tutti i combattenti che abbiano partecipato ad azioni di guerra dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917. Gli interessati dovranno pertanto attendere l'emanazione di tali norme perchè solo allora sarà possibile stabilire se il predetto ufficiale avrà diritto o meno all'assegnazione della polizza in parola.

7.

MODULO PER RICHIESTA DI MIGLIORI INDICAZIONI

Mancanza o deficienza di indicazioni. — *Militare deceduto.* Questo Ufficio si trova nella impossibilità di poter dar corso alla pratica sopra indicata perchè non ha i necessari elementi di giudizio.

Gli interessati sono pertanto pregati di voler cortesemente rispondere, nel modo più completo possibile, alle seguenti domande:

a) qual'è il cognome, il nome e la paternità del militare pel quale si ritiene dovuta la polizza? qual'è il grado che aveva raggiunto?

b) qual'è la data di morte del medesimo militare? se è morto in un ospedaletto da campo, quale numero aveva e in quale località era situato l'ospedaletto? e se il militare è stato in prigionia, quando è stato fatto prigioniero, quando e dove è morto?

c) qual'è stata la causa della morte del medesimo militare? gli interessati hanno avuta la pensione? con quali numeri?

d) quali sono stati i reparti di prima linea dei quali il medesimo militare ha successivamente fatto parte? e in quali epoche e date ha fatto parte dei singoli reparti?

e) qual'è l'indirizzo esatto degli interessati ai quali questo Ufficio deve mandare una eventuale risposta?

Gli interessati, dopo aver scritto esattamente le risposte, avranno la cortesia di restituire la presente a questo Ufficio, indirizzando *Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Ufficio Polizze pro combattenti, Roma, Via del Babuino, 196.*

Si restituiscono n. documenti non essendo pel momento necessari.



8.

MODULO PER RICHIESTA DI MIGLIORI INDICAZIONI

Mancanza o deficienza di indicazioni. — *Militare vivente.* Questo Ufficio si trova nella impossibilità di poter dar corso alla pratica sopra indicata perchè non ha i necessari elementi di giudizio.

Gli interessati sono pertanto pregati di voler cortesemente rispondere nel modo più completo possibile, alle seguenti domande:

a) qual'è il cognome, il nome e la paternità del militare al quale si ritiene dovuta la polizza? qual'è il grado che aveva raggiunto?

b) il medesimo militare ha partecipato ad azioni di guerra prima o dopo il 1° gennaio 1918?

c) il medesimo militare è mutilato o invalido per ferite riportate combattendo prima o dopo il 1° gennaio 1918?

d) il medesimo militare è stato in prigionia? quando e dove è stato fatto prigioniero?

e) il medesimo militare ha avuto le polizze di assicurazione? se ha avuto dette polizze, le ha spedite egli stesso dal fronte alla famiglia o al beneficiario, le ha ancora presso di sé o le ha smarrite, oppure ha il solo tagliando? quali sono i numeri di dette polizze e il nome del beneficiario? se le ha trasmesse a questo Ufficio, perchè le ha trasmesse?

f) qual'è l'indirizzo esatto degli interessati ai quali questo Ufficio deve inviare una eventuale risposta?

Gli interessati, dopo aver scritto esattamente le risposte, avranno la cortesia di restituire la presente a questo Ufficio, indirizzando *Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Ufficio Polizze pro combattenti, Roma, Via del Babuino, 196.*

Si restituiscono n. documenti non essendo pel momento necessari.

3.

NOTIZIO RIGUARDANTE L'EMMISSIONE DELLA POLIZIA DOVUTA AI MILITARI
DI TRUPPA ORIENTALI DOPO IL 1° GENNAIO 1918

EMISSIONE DELLE POLIZZE DOVUTE AI COMBATTENTI POSTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 1918, TUTTORA VIVENTI. — Questo Ufficio fa presente che allo stato della legislazione le pratiche per riconoscimento del diritto alle polizze dovute ai combattenti posteriormente al 1° gennaio 1918 e per rilascio delle medesime polizze devono essere effettuate presso l'UFFICIO DI ASSICURAZIONI MILITARI, IN BOLOGNA, VIA ZAMBONI N. 16.

Al fine di rendere più sollecite le relative pratiche, i richiedenti debbono rivolgersi al detto UFFICIO DI BOLOGNA, trasmettendo direttamente ad esso, dopo averlo regolarmente riempito, il modulo qui unito.

Si restituiscono n. allegati, non essendo necessari a questo Ufficio.



13.

MODELLO RIGUARDANTE GLI ACCREDITAMENTI DEL DIRITTO ALLE POLIZIE
DOVERE AGLI UFFICIALI

II.

MODELLO RIGUARDANTE L'ANTICIPAZIONE SULLE POLIZZE



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

Roma, li

OGGETTO

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza.

1
7

RACCOMANDATA

ANTICIPAZIONI SULLE POLIZZE DEI COMBATTENTI. - Questo Istituto provvede al pagamento delle polizze dei combattenti solo quando, secondo i casi, sia intervenuta la MORTE DEL MILITARE assicurato o sia intervenuta la SCADENZA delle medesime polizze. Ma non ha competenza alcuna per effettuare anticipazioni, e cioè per concedere prestiti, con garanzia delle polizze in parola. Anzi, simili operazioni non sono affatto comprese fra quelle che questo Istituto può effettuare a norma della sua legge istitutiva.

L'Organo competente che può legalmente disporre per le anticipazioni sulle polizze dei combattenti, è a norma del R. D. 7 marzo 1920 N. 283, l'OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI in Roma, con Uffici per detto servizio al Corso Vittorio Emanuele n. 209. L'Opera Nazionale dei Combattenti provvede ordinariamente a tali operazioni di anticipazione a mezzo dei locali Istituti di credito o di risparmio e rispettive Agenzie. Ad esempio provvede a mezzo del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e di numerose Casse di Risparmio.

Questo Ufficio fa presente in ogni modo che le dette anticipazioni SONO CONSENTITE SOLO, sempre dall'Opera Nazionale o dagli Istituti di credito da essa autorizzati, SULLE POLIZZE RILASCIATE AI SOLDATI, CAPORALI E SOTTUFFICIALI E SULLE POLIZZE DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA.

Si restituiscono le polizze n. intestate al suddetto militare, con preghiera di accusarne ricevuta.



12.

MODULO PER RICHIESTA DI MIGLIORI INDICAZIONI



Roma, li

OGGETTO

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza e eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

1/8

Mancanza o deficienza di indicazioni. — Militare deceduto. Questo Ufficio si trova nella impossibilità di poter dar corso alla pratica sopra indicata perchè non ha i necessari elementi di giudizio.

Gli interessati sono pertanto pregati di voler cortesemente rispondere, nel modo più completo possibile, alle seguenti domande:

a) qual'è il cognome, il nome e la paternità del militare pel quale si ritiene dovuta la polizza o pel quale si richiede il pagamento della somma assicurata? qual'è il grado che aveva raggiunto?

b) il medesimo militare in quali anni ha partecipato ad azioni di guerra?

c) il medesimo militare di quali reparti di prima linea ha successivamente fatto parte? e in quali epoche e date ha fatto parte dei singoli reparti?

d) il medesimo militare era mutilato o invalido per ferite riportate combattendo anteriormente o posteriormente al 1° gennaio 1918?

e) il medesimo militare era stato in prigionia? quando e dove era stato fatto prigioniero?

f) il medesimo militare ha avuto le polizze di assicurazione? se ha avuto dette polizze, le ha spedite egli stesso dal fronte alla famiglia o al beneficiario, oppure le ha smarrite? quali sono i beneficiari? se le ha trasmesse a questo Ufficio, perchè le ha trasmesse?

g) qual'è la data di morte del medesimo militare? se è morto in un ospedaletto da campo, quale numero aveva e in quale località era situato l'ospedaletto?

h) qual'è stata la causa di morte del medesimo militare? gli interessati hanno avuta la pensione? quali numeri ha il libretto di pensione? Le persone pensionate in quale rapporto di parentela erano col medesimo militare?

i) qual'è l'indirizzo esatto degli interessati ai quali questo Ufficio deve inviare una eventuale risposta?

Gli interessati, dopo aver scritto esattamente le risposte, avranno la cortesia di restituire la presente a questo Ufficio, indirizzando Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Ufficio per le Polizze dei combattenti, Roma, Via del Babuino, 196.

Si restituiscono n. documenti non essendo per il momento necessari

13.

MODULO RIGUARDANTE IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI
ESISTENZA DELLE MATRICI



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

Roma, li

OGGETTO

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza e eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

1
9

La dichiarazione di esistenza delle matrici per smarrimento delle polizze PUÒ essere rilasciata. — Questo Ufficio fa presente che non può emettere duplicati delle polizze smarrite, ma deve limitarsi a rilasciare una dichiarazione attestante che è in possesso delle matrici delle polizze di cui trattasi.

Tali dichiarazioni, nei riguardi delle liquidazioni dovute da questo Istituto, sostituiscono ad ogni effetto le polizze smarrite. Ma per altri effetti dette dichiarazioni non hanno alcun valore. In ispecie **non hanno alcun valore** per ottenere prestiti o anticipazioni.

Gli interessati, per ottenere detto documento, debbono far pervenire a questo Ufficio una dichiarazione giurata, raccolta dal Sindaco di residenza dei richiedenti, dalla quale risultino esattamente specificate le circostanze di fatto, di luogo e di tempo dello smarrimento.

Alla detta dichiarazione giurata deve essere unito, immancabilmente, l'annesso **talloncino di carta bianca**. Ma è consigliabile restituire addirittura la presente lettera, compreso sempre il medesimo **talloncino bianco**.

14.

**MODULO RIGUARDANTE IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE
DI ESISTENZA DELLE MATRICI**



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

Roma, li

OGGETTO

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza e eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

1
10

La dichiarazione di esistenza delle matrici per smarrimento delle polizze **NON PUÒ** essere rilasciata. — Questo Ufficio fa presente che non può emettere i duplicati delle polizze smarrite, ma deve limitarsi a rilasciare una dichiarazione attestante che è in possesso delle matrici delle polizze di cui trattasi, qualora le indagini in tal senso diano esito favorevole.

Tali dichiarazioni, nei riguardi delle liquidazioni dovute da questo Istituto, sostituiscono ad ogni effetto le polizze smarrite. Ma per altri effetti dette dichiarazioni non hanno alcun valore. In ispecie **non hanno alcun valore** per ottenere prestiti o anticipazioni.

A riguardo della polizza pel militare suindicato questo Ufficio fa presente che non è in possesso delle relative matrici e che quindi non è in grado di poter rilasciare la dichiarazione di cui sopra.

Siccome pervengono continuamente nuove matrici di polizze, gli interessati potranno rinnovare la richiesta fra qualche tempo, allegando una dichiarazione giurata, raccolta dal Sindaco di residenza dei richiedenti, dalla quale risultino esattamente specificate le circostanze di fatto, di luogo e di tempo dello smarrimento.

Alla detta dichiarazione giurata deve essere unito, immancabilmente, l'annesso **talloncino di carta bianca**. Ma è consigliabile restituire addirittura la presente lettera, compreso sempre il **medesimo talloncino bianco**.

15.

BOZZA RIGUARDANTE L'ESTENSIONE DELLA POLIZZA



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA



Roma, li

OGGETTO

In relazione a recente richiesta della S. V., questo Ufficio La prega di voler cortesemente prendere nota di quanto è detto qui appresso.

IL DIRETTORE GENERALE
G. TOJA.

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza e eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

I
II

Estensione della polizza dei combattenti a termine del R. D. 7 giugno 1920, N. 738. — Gli eredi del militare sopra indicato non possono beneficiare delle disposizioni sulle polizze gratuite per i combattenti perchè le leggi attualmente in vigore contemplano solo queste tre categorie di militari:

- a) militari che abbiano partecipato ad azioni di guerra dal 1° gennaio 1918 alla data dell'armistizio;
- b) militari che siano morti per ferite riportate combattendo anteriormente al 1° gennaio 1918;
- c) militari che siano morti posteriormente al 1° gennaio 1918 ma per ferite riportate combattendo prima di detta data.

Siccome il militare deceduto sopra nominato non si trova nelle suddette condizioni, gli eredi di ui **dovranno attendere l'emanazione delle norme** per l'applicazione del R. D. 7 giugno 1920, N. 738, con il quale la concessione della polizza viene estesa ad altre categorie di militari.

Si avrà modo di stabilire allora se gli eredi del detto militare potranno o meno aver diritto alle polizze e eventualmente alla conseguente liquidazione della somma assicurata.

Si restituiscono n. documenti non essendo necessari a questo Ufficio.



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

Signor

.....

(*Prov.*)

.....



16.

MODULO PER RICHIESTA DI MIGLIORI INDICAZIONI

Mancanza o deficienza di indicazioni. - Questo Ufficio si trova nella impossibilità di dar corso alla pratica sopra indicata perchè non ha i necessari elementi di giudizio e perchè fra l'altro dai documenti pervenuti non risulta se il militare è vivente o è deceduto.

Gli interessati sono pertanto pregati di voler prendere visione degli acclusi moduli $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{8}$ e di voler trasmettere a questo Ufficio, debitamente riempito, uno dei due moduli medesimi a seconda che si tratti di militare vivente o deceduto.

Si restituiscono N. documenti non essendo per il momento necessari a questo Ufficio.

17.

MODULO RIGUARDANTE L'ASSEGNAZIONE DELLE POLIZZE
AI PRIGIONIERI DECEDUTI

Assegnazione e liquidazione delle polizze ai prigionieri deceduti. -

Questo Ufficio si trova nella impossibilità di poter dare una esauriente risposta in merito alla pratica sopra indicata perchè non risulta la data in cui il militare in oggetto è stato fatto prigioniero e perchè neppure risulta la causa della sua morte.

In attesa che gli interessati diano notizia della data della cattura e della causa della morte, si fa presente che a norma delle disposizioni attualmente in vigore hanno diritto alla polizza di assicurazione:

1. Gli orfani minorenni, legittimi o naturali, e, in mancanza di orfani, i genitori dei militari morti in combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918, o morti posteriormente ma sempre per ferita riportata combattendo prima di detta data;

In base a dette disposizioni, hanno diritto alla polizza anche gli orfani o i genitori dei militari **catturati anteriormente** al 1° gennaio 1918 e deceduti in prigionia per le **ferite riportate combattendo**.

2. I beneficiari, o, in caso di mancata consegna della polizza, gli eredi dei militari che hanno combattuto nel 1918.

In base a questa disposizione, hanno diritto alla liquidazione anche i beneficiari o gli eredi dei prigionieri **catturati dopo** il 1° gennaio 1918 e **deceduti in prigionia**.

Se il militare indicato in oggetto non si è trovato nelle condizioni ora accennate, gli interessati debbono attendere la pubblicazione delle norme per l'applicazione dell'art. 6 del R. D. 7 giugno 1920, n. 738, il quale ha esteso la concessione delle polizze ad altre categorie di combattenti che abbiano partecipato ad azioni di guerra dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917.

Tali norme permetteranno di stabilire se sarà dovuta oppur no la polizza in parola.

18.

MODULO PER LE ESCLUSIONI DAL DIRITTO ALLA POLIZZA

Mancanza delle prescritte condizioni per il riconoscimento del diritto alla polizza. — Quest'Ufficio prospetta qui di seguito i casi più comuni, in cui, allo stato attuale della legislazione, non può essere ancora riconosciuto il diritto alle polizze di assicurazione gratuita istituite per i combattenti.

1. *Le dette polizze non sono dovute ai militari che abbiano preso parte alla guerra soltanto anteriormente al 1° gennaio 1918.*

A questa norma fanno eccezione, e cioè hanno diritto alle polizze:

a) I mutilati e gli invalidi di guerra che siano divenuti tali in seguito a **ferite** riportate **combattendo**;

b) I figli, ed in mancanza di essi, i genitori dei militari **deceduti** a seguito di **combattimento** o per **ferite** riportate **combattendo**.

Si fa presente al riguardo che il diritto alla polizza è stato genericamente esteso a tutti i combattenti, a quelli, quindi, che hanno preso parte alla guerra anteriormente al 1° gennaio 1918, ma non essendo state ancora pubblicate le norme di applicazione, non è possibile presentemente decidere in merito alle domande che venissero eventualmente avanzate.

2. *Le dette polizze non sono dovute ai militari dichiarati invalidi di guerra per **malattie** contratte anteriormente al 1° gennaio 1918.*

I tubercolotici, quindi, non hanno attualmente diritto alla polizza di assicurazione, se non nel caso in cui siano stati presenti a reparti combattenti posteriormente alla predetta data 1° gennaio 1918.

3. *Le dette polizze non sono dovute nè ai figli, nè ai genitori dei militari già combattenti anteriormente al 1° gennaio 1918, deceduti per **malattia** in prigionia o al ritorno dalla prigionia di guerra.*

4. *Le dette polizze non sono dovute alle vedove ed ai collaterali, fratelli e sorelle, dei militari combattenti anteriormente al 1° gennaio 1918, neppure quando il decesso è avvenuto a seguito di combattimento.*

Tanto le vedove di guerra; quanto i collaterali del defunto, fratelli e sorelle, potrebbero richiedere la liquidazione della assicurazione gratuita assieme ai genitori soltanto nel caso in cui il militare sia deceduto posteriormente al 1° gennaio 1918, semprechè però abbia fatto parte, dopo la data suddetta, di un reparto combattente, non gli sia stata rilasciata la polizza con la designazione del beneficiario e non abbia lasciato testamento.

19.

MODULO PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLE POLIZZE



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

119

Roma, li

OGGETTO

In relazione a recente richiesta della S. V., questo Ufficio La prega di voler cortesemente prendere nota di quanto è detto qui appresso.

IL DIRETTORE GENERALE
G. TOJA.

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza ed eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

1
15

Accertamento del diritto alle polizze per militari combattenti dal 1° gennaio 1918 in poi e deceduti dopo detta data. — Quest'Ufficio non può dar corso alla pratica in oggetto perchè non risulta se al militare sopra indicato sono state rilasciate le polizze di assicurazione gratuita, nè risulta se egli ha maturato il diritto alle polizze stesse durante la sua permanenza al reparto nella zona di operazioni dopo il 1° gennaio 1918.

Gli accertamenti al riguardo, per stabilire cioè se il militare deceduto ha avuto le polizze o ha diritto ad esse, non sono di competenza di questo Istituto, ma bensì dell'Ufficio di Assicurazioni Militari in Bologna, Via Zamboni 16.

Eppertanto gli interessati debbono rivolgersi direttamente al predetto ufficio di Bologna, trasmettendogli all'uopo l'acclusa domanda d'accertamento, dopo averla debitamente e regolarmente riempita dei dati necessari.

Non appena questo Servizio sarà in possesso del foglio degli accertamenti eseguiti dall'Ufficio di Bologna e per esso dalla competente Autorità militare, richiederà senz'altro agli interessati i documenti necessari per procedere alla liquidazione della polizza, per quei casi in cui gli accertamenti stessi abbiano avuto esito favorevole.

Si restituiscono, intanto, gli annessi documenti, non essendo per ora necessari.



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

120

Signor

(Prov.)

Le polizze per i combattenti costituiscono
 un beneficio economico, sotto forma di assi-
 curazione gratuita, concesso dallo Stato a coloro
 che hanno sofferto per la maggior grandezza d'Italia.
 Queste polizze offrono un beneficio non solo pel militare, ma
 anche e soprattutto per la di lui famiglia, i di lui
 congiunti, i di lui cari. Tentare di avere una an-
 ticipazione sulle dette polizze nei casi di non
 assoluta necessità significa essere im-
 previdenti e significa anche meno-
 mare i diritti delle rispettive
 famiglie, dei rispet-
 tivi congiunti e
 dei rispetti-
 vi cari.

Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Ufficio Polizze Combattenti



20.

MODULO DI DOMANDA PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA POLIZZA

Parte prima, da compilarsi dagli
aventi causa del militare deceduto.

122

Modulo di domanda per l'accertamento del rilascio delle polizze o della maturazione del diritto alle polizze stesse.

v. modulo $\frac{1}{15}$

Spettabile
Ufficio per le Assicurazioni militari
Sezione Truppa

BOLOGNA
Via Zamboni, 16.

Il sottoscritto, nella sua qualità di del defunto
(padre, fratello, erede,)
militare
(cognome, nome e paternità del militare per quale debbono essere effettuate le indagini).

avanza rispettosa domanda a codesto Spettabile Ufficio perchè voglia effettuare le indagini di cui alla **parte seconda** della presente istanza e voglia dar comunicazione dell'esito di tali indagini all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Ufficio per le Polizze dei Combattenti.

I dati caratteristici del militare soprannominato sono i seguenti:

Cognome e nome:
Paternità:
Data e luogo di nascita:
Classe: e matricola:
Grado:
Corpi cui ha appartenuto dal 1° gennaio 1918 in poi:
.....
.....
Data e luogo della morte:
.....
Causa della morte:
.....

.....
(Città) (Data)

.....
(Firma del richiedente)

.....
(Domicilio del richiedente)



Accertamenti effettuati dalle Autorità militari

Spettabile

Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Ufficio per le polizze ai combattenti

R O M A

Via del Babuino, N. 196.

In relazione alla domanda del Signor,
intesa a conoscere se al defunto militare di cui alla **parte prima** vennero rilasciate le
polizze d'assicurazione gratuita o se il militare stesso ne maturò il diritto per essere stato
combattente dopo il 1° gennaio 1918, si dà comunicazione qui di seguito dell'esito dei
richiesti accertamenti:

1. *Indicare se al militare di cui alla parte prima vennero rilasciate le polizze di
assicurazione.*

2. *Nel caso che le dette polizze siano state rilasciate, trascrivere i seguenti dati:*

Polizza A, n°, bollettario

Cognome, nome e residenza del beneficiario:

Polizza B, n°, bollettario

Cognome, nome e residenza del beneficiario:

3. *Nel caso che non siano state rilasciate le polizze, far conoscere se il militare
di cui alla parte prima ne aveva maturato il diritto per avere partecipato ad azioni
di guerra dopo il 1° gennaio 1918.*

4. *Nel caso che il militare sia morto durante la permanenza alle armi, trascrivere
la data e la località del decesso, nonchè la causa specifica della morte, facendo conoscere
se essa è dipesa da cause di servizio in guerra.*

Ufficio che ha effettuato gli accertamenti

Bollo
dell'Ufficio

Firma:



MODULI DEL REPARTO
EMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELLE POLIZZE INTESATE
AI MILITARI

- 1 -

TALLONCINO DI RISPOSTA

Istituto Naz. delle Assicurazioni
Ufficio per le polizze dei combattenti
Roma - Via del Babuino, N. 196

IMPORTANTE! - La risposta a questa lettera deve essere accompagnata, *immediatamente*, dal presente talloncino.

P.

I.

1

2

3

4

5

126

- 2 -

MODULO PER COMMENDATIZIE



Roma,

1921.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In seguito all'interessamento della S. V.
Ill.ma, mi son fatto premura di sollecitare
l'esame della pratica

Mi pregio ora di darle notizia, con l'unito
allegato, dello stato della detta pratica.

Mi abbia, con osservanza,

- 3 -

MODULO PER COMMENDATIZIE



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roma,

130

In seguito all'interessamento della S.V.,
mi son fatto premura di esaminare la pratica
per la liquidazione della polizza del militare
deceduto

Siccome detta pratica non è al comple-
to, oggi stesso sono stati richiesti i docu-
menti mancanti.

Assicuro la S.V. che non appena perver-
ranno i documenti richiesti sarà mia premura
di esaminare la pratica con speciale benevo-
lenza e di provvedere in merito.

Mi abbia, con osservanza



- 5 -

MODULO PER RICHIESTA DI DOCUMENTI



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA



Roma, li

OGGETTO: C. n.

AVVERTENZA: In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza e eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

2

Questo Ufficio ha preso in esame la richiesta per la liquidazione della polizza sopra indicata.

A tale richiesta non può dar subito corso se non gli vengono rimessi, possibilmente con raccomandata, i documenti di cui ai seguenti n.°

1. Le due polizze di assicurazione di L. 1000 e di L. 500, assieme al tagliando e ad ogni altro documento o parte di documento che si riferisca alle medesime polizze; *Si veda al riguardo quanto è dettagliatamente indicato nell'unito foglio di istruzioni sotto il n.° 3.*

2. L'atto integrale di morte del militare sopra indicato, dal quale risulti, eventualmente con documento a parte, la causa specifica del decesso e l'eventuale nesso col servizio di guerra; *Si veda al riguardo quanto è indicato nel detto foglio di istruzioni, sotto i n.° 10 a, 10 b, 10 c, 10 d e 10 e.*

3. Un certificato medico, legalizzato, dal quale risulti la causa specifica del decesso e l'eventuale nesso col servizio di guerra; *Si veda al riguardo quanto è detto nelle istruzioni, sotto i n.° 10 c e 10 d.*

4. Un atto notorio dal quale risulti l'indicazione degli eredi legittimi del defunto; *Si veda al riguardo quanto è detto nelle istruzioni, sotto i n.° 11 c, 11 e e 11 f.*

5. Una copia, legalizzata, del testamento lasciato dal defunto _____ ;

Si veda al riguardo quanto è detto nelle istruzioni, sotto il n° 11 d.

6. Una dichiarazione del Sindaco contenente l'indicazione se in seguito alla morte del militare sopraindicato sia stata concessa oppur no agli aventi diritto la pensione **privilegiata** di guerra, eventualmente con richiamo della data e del numero del decreto di concessione e del numero del libretto;

7. Il certificato di nascita dei minorenni aventi oventualmente diritto alla riscossione e cioè dei minorenni _____

Si veda al riguardo quanto è detto nelle istruzioni, sotto il n° 11 a.

8. _____

Si veda al riguardo quanto è detto nelle istruzioni, sotto i n.° _____

Tutti i documenti sono esenti da ogni tassa e da ogni altro onere.

La natura dell'assicurazione e i casi di pagamento.

La natura dell'assicurazione. — Le due polizze di L. 1000 e di L. 500 rilasciate a ciascun militare stanno a rappresentare un unico beneficio. Questo unico beneficio si concretizza nel diritto alla riscossione o dell'una o dell'altra delle due somme. Ma mai delle due somme assieme. Quindi, il pagamento di una delle due polizze porta automaticamente l'annullamento dell'altra polizza.

La minore delle due somme vien pagata quando il militare è morto per causa di **servizio di guerra** e cioè quando è morto in combattimento o per ferite riportate combattendo o a causa di malattia dovuta al servizio di guerra, mentre la somma maggiore vien pagata quando è morto per **altra causa**.



I casi di pagamento. — Le polizze, nell'una o nell'altra somma, vengono pagate in seguito alla morte dell'intestatario di esse e cioè in seguito alla morte del militare al quale sono state rilasciate.

Le dette polizze sono pagabili anche per scadenza. Tale scadenza è fissata a 30 anni dall'emissione e cioè al 1° gennaio 1948. Quindi rimandiamo a miglior tempo il caso della liquidazione per scadenza.

Avvertiamo, per quanto inutile, che non possono essere liquidate subito quelle polizze per le quali il militare, allo scopo di assicurarsi una maggior somma, abbia chiesto il pagamento differito.

Indirizzo di questo Ufficio.

L'indirizzo per l'invio dei detti documenti o per la risposta è esattamente il seguente:

Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Ufficio per le polizze dei combattenti
 Via del Babuino n. 196 - ROMA.

Ai detti documenti o alla risposta deve essere unito, immancabilmente, l'annesso **talloncino di carta verde.** Ma è consigliabile restituire addirittura la presente lettera, compreso sempre il **medesimo talloncino verde.**

Indirizzo degli aventi diritto.

Gli interessati debbono indicare o confermare, in modo chiaro e preciso, l'indirizzo degli aventi diritto alla riscossione della polizza e cioè debbono indicare per ogni avente diritto il cognome, il nome, la paternità e l'attuale domicilio (città, via e numero dell'abitazione).

Questo Ufficio provvederà per l'invio delle somme dovute appena in possesso dei documenti sopra indicati, sempre quando però i detti documenti siano regolari e sempre quando non inducano ad effettuare nuove indagini o a richiedere altri documenti.

Le somme dovute ai minorenni saranno corrisposte mediante l'invio di libretti delle Casse postali di risparmio, vincolati fino a maggiore età. Gli interessati dovranno pertanto trasmettere il certificato di nascita dei detti minorenni. Se poi sarà presentato in tempo un decreto del Pretore pel reinvestimento delle somme dovute, con esonero da ogni responsabilità da parte di questo Istituto, il pagamento sarà effettuato nelle forme stabilite dal medesimo decreto.



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

135

Signor

(Prov.)

Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Ufficio per le polizze dei combattenti

Le polizze per i combattenti costituiscono un beneficio economico, sotto forma di assistenza gratuita, concesso dallo Stato a coloro che hanno sofferto per la maggior grandezza d'Italia. Queste polizze offrono un beneficio non solo per militare, ma anche e soprattutto per la di lui famiglia, i di lui congiunti, i di lui cari. Tentare di avere una partecipazione sulle dette polizze nei casi di non assoluta necessità significa essere meno previdenti e significa anche meno amore per i diritti delle rispettive famiglie, dei rispettivi congiunti e dei rispettivi cari.



- 7 -

MODULO PER RICHIESTA DEI CERTIFICATI
DI NASCITA



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA



Roma, li

OGGETTO:

In relazione a recente richiesta della S. V., questo Ufficio La prega di voler cortesemente prendere nota di quanto è detto qui appresso.

IL DIRETTORE GENERALE
G. TOJA.

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza e eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

2
4

I CERTIFICATI DI NASCITA DEGLI AVENTI DIRITTO MINORENNI. — Gli interessati alla liquidazione della polizza in oggetto devono far pervenire a questo Ufficio i certificati di nascita dei minorenni qui appresso indicati:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Tali certificati sono necessari pel deposito delle somme spettanti ai detti minorenni in libretti delle Casse postali di risparmio vincolati fino a maggiore età.



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

Signor

(Prov.)

Le polizze per i combattenti costituiscono un beneficio economico, sotto forma di assistenza gratuita, concesso dallo Stato a coloro che hanno sofferto per la maggior grandezza d'Italia. Queste polizze offrono un beneficio non solo per il militare, ma anche e soprattutto per la sua famiglia, i di lui congiunti, i di lui cari. Tentare di avere una partecipazione nulla delle polizze nei casi di non assoluta necessità significa essere imprevidenti e significa anche mancare i diritti delle rispettive famiglie, dei rispettivi congiunti e dei rispettivi del rispetti- vi cari.

Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Ufficio per le polizze dei combattenti

- 9 -

MODULO PER TRASMISSIONE DELLE POLIZZE
A PAGAMENTO DIFFERITO



140

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

Roma, li

OGGETTO

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza e eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

2
6

RACCOMANDATA

LA TRASMISSIONE DELLE POLIZZE A PAGAMENTO DIFFERITO. - Questo Ufficio si pregia di trasmettere la polizza di assicurazione n., intestata al defunto militare Signor

In pari tempo fa presente che per espressa volontà del defunto la liquidazione della suindicata polizza è dovuta solo alla scadenza di anni dalla di lui morte, alla quale scadenza i beneficiari avranno diritto a riscuotere non più L. ma L.

L'altra polizza, quella mista, deve rimanere negli atti di questo Ufficio perchè non ha più alcun valore, data la causa che ha determinato la morte del militare sopra indicato.

Si uniscono allegati n.

Il Direttore Generale

G. TOJA.

- IO -

MODULO PER L'ACCERTAMENTO DELLA CAUSA
DEL DECESSO



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

142

Roma, li

OGGETTO :

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza ed eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

2
7

I documenti per l'accertamento della causa del decesso. — A questo Ufficio è stata richiesta la liquidazione della polizza intestata al militare sopra indicato.

Questo Ufficio, prima di dare ulteriore corso alla pratica, prega le competenti Autorità di voler rilasciare, possibilmente qui in calce, una dichiarazione dalla quale risulti, nel modo più preciso possibile, se la morte del militare è dovuta, oppure no, **a causa di servizio di guerra**, e più precisamente se è avvenuta in combattimento o per ferite riportate combattendo o a causa di malattia dovuta al servizio di guerra, come precisa il D. L. 10 dicembre 1917, n. 1970, Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1917, n. 296.

I dati caratteristici del defunto militare sono i seguenti:

Cognome e nome:

Paternità:

Luogo di nascita:

Classe:, Matricola:

Distretto:

Corpo a cui apparteneva:

Data e luogo della morte:

Morte per:

L'indirizzo per l'invio della risposta è esattamente il seguente:

Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Ufficio per le polizze dei combattenti
Via del Babuino n. 196 - ROMA.

Alla risposta deve essere unito, inamancabilmente, l'annesso **talloncino di carta verde**. Ma è consigliabile restituire addirittura la presente lettera, compreso sempre il **medesimo talloncino verde**.

Spazio riservato all' Autorità che fornisce la risposta.

.....
.....
.....
.....
.....

Ufficio che fornisce la richiesta dichiarazione:



Firma:



Corporate Heritage & Historical Archive



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

143

Signor _____

(Prov. _____)

Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Ufficio Polizze Combattenti

Le polizze per i combattenti costituiscono
 un beneficio economico, sotto forma di assi-
 curazione gratuita, concesso dallo Stato a coloro
 che hanno sofferto per la maggior grandezza d'Italia.
 Queste polizze offrono un beneficio non solo per militare, ma
 anche e soprattutto per la di lui famiglia, i di lui
 congiunti, i di lui cari. Tenere di avere una su-
 scipazione sulle dette polizze nei casi di non
 assoluta necessita significa essere im-
 previdenti e significa anche meno
 amore i diritti delle rispettive
 famiglie, dei rispet-
 tivi congiunti e
 del rispetti-
 vi cari.



- 11 -

MODULO PER COMUNICAZIONE DI LIQUIDAZIONE



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

145



Roma, li

OGGETTO

In relazione a recente richiesta della S. V., questo Ufficio La prega di voler cortesemente prendere nota di quanto è detto qui appresso.

IL DIRETTORE GENERALE
G. TOJA.

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza e eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

2
8

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DI POLIZZA E AVVERTENZE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EVENTUALE SUPPLEMENTO. - Questo Ufficio si pregia di dar partecipazione che ha già provveduto alla liquidazione della polizza di L. 500 intestata al militare sopra indicato.

La somma è stata spedita, con vaglia della Banca d'Italia, all'Agenzia di questo Istituto in.....

In pari tempo fa presente che qualora la morte del militare assicurato NON SIA RICONOSCIUTA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO DI GUERRA, questo Istituto pagherà un supplemento di altre L. 500, addivenendo così alla liquidazione della polizza di L. 1000.

Avvertesi quindi che questo Ufficio è in attesa di conoscere l'esito degli accertamenti presso le competenti Autorità Militari intesi a stabilire, come è detto sopra, se la morte dell'intestatario della polizza è dovuta oppur no a causa di servizio di guerra.



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

146

Signor

(Prov.)

Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Ufficio Polizze Combattenti

Le polizze per i combattenti costituiscono un beneficio economico, sotto forma di assicurazione gratuita, concesso dallo Stato a coloro che hanno sofferto per la maggior grandezza d'Italia. Queste polizze offrono un beneficio non solo per il militare, ma anche e soprattutto per la di lui famiglia, i di lui congiunti, i di lui cari. Tentare di avere una partecipazione sulle dette polizze nei casi di non assoluta necessità significa essere imprevidenti e significa anche meno avere i diritti delle rispettive famiglie, dei rispettivi congiunti e dei rispettivi cari.



- 12 -

MODULO PER LA TRASMISSIONE DELLE
QUIETANZE IN SOLIDO



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

148

Roma, li

OGGETTO

In relazione a recente richiesta della S. V., questo Ufficio La prega di voler cortesemente prendere nota di quanto è detto qui appresso.

IL DIRETTORE GENERALE
G. TOJA.

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripeterò il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza e eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

2
9

QUIETANZE IN SOLIDO. = Questo Ufficio non può procedere alla liquidazione della polizza del militare sopra indicato perchè dai documenti esistenti non risulta in modo esplicito la causa della morte del medesimo militare.

Tuttavia, per agevolare nel miglior modo possibile gli interessati, questo Ufficio è disposto a prendere in benevola considerazione una eventuale richiesta di pagare un anticipo di L.500, che potrà essere anche a saldo, se sarà regolarmente firmata e restituita l'unita quietanza.

Le ragioni della impossibilità nella quale si trova questo Ufficio e le ragioni che rendono eventualmente possibile il pagamento di L.500 risultano chiaramente dal detto modulo di quietanza.



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

Signor

(Prov.)

671



Corporate Heritage
& Historical Archive

- 13 -

MODULO DI QUIETANZE IN SOLIDO



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA



Quietanza per pagamento solidale ai beneficiari delle due polizze rilasciate ai combattenti

I.

1. - Il militare Signor

ora morto, era in possesso per i DD. LL. 10 dicembre 1917, n. 1970 e 30 dicembre 1917, n. 2047, delle seguenti due polizze di assicurazione:

a) polizza n. di L. 500, portante a riguardo del beneficiario l'indicazione:

b) polizza n. di L. 1000, portante a riguardo del beneficiario l'indicazione:

2. - A norma dei decreti sopraindicati, è pagabile la polizza di L. 500 se la morte del militare avviene in combattimento o per ferite riportate combattendo o a causa di malattia dovuta al servizio di guerra, mentre è pagabile la polizza di L. 1000 se la morte è dovuta ad altre cause.

Il pagamento di una polizza esclude in ogni modo il pagamento dell'altra.

Allo stato degli atti, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni non ha potuto accertare e i detti beneficiari non hanno potuto provare se la morte del militare sopra indicato sia stata determinata dalla prima o dalla seconda serie delle accennate cause, per modo che, attualmente, non è possibile stabilire se deve essere liquidata la minore o la maggiore delle due polizze.

II.

3. - Questo premesso, i sottoscritti, beneficiari delle due polizze sopra indicate, chiedono all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni:

a) di corrispondere pel momento la somma di L. 500, in ogni caso dovuta, rimandando all'esito della suindicata questione la decisione se è pagabile la polizza di L. 500 e di L. 1000;



b) di inviare la detta somma di L. 500 al Signor
(indicare l'uno o l'altro del
, domiciliato

beneficiari, solo eccezionalmente una terza persona).

In pari tempo i sottoscritti rilasciano la presente quietanza per la somma di L. 500 da valere a piena e definitiva liberazione del nominato Istituto, tanto pel caso che sia liquidabile la polizza minore, dovuta ad uno dei sottoscritti, quanto per l'altro caso che invece sia liquidabile la polizza maggiore, dovuta all'altro sottoscritto, con riserva però di reclamare il supplemento di di L. 500 se risultasse pagabile la polizza di L. 1000.

Il suddetto eventuale supplemento dovrà essere corrisposto, senza altro intervento, al beneficiario della indicata polizza di L. 1000.

Firma

(di uno dei beneficiari)

Firma

(dell'altro beneficiario)

Il Sindaco
Notaio sottoscritto dichiara di esser certo dell'identità delle persone sopra indicate e dichiara inoltre che le due precedenti firme sono state apposte in sua presenza, qui in, oggi

Il Sindaco
Il Notaio

del Comune di

Firma:



- 14 -

MODULO PER L'ACCERTAMENTO DEL RILASCIO
O DEL DIRITTO ALLE POLIZZE



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

154

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA



Roma, li

OGGETTO

C. n.

AVVERTENZE.

In ogni comunicazione ripetere il cognome, il nome, la paternità, la classe, il luogo di residenza e eventualmente la data di morte del militare pel quale si ritiene dovuta o è stata rilasciata la polizza o pel quale si ritiene dovuta la liquidazione della somma assicurata.

2
II

Accertamento del rilascio delle polizze o della sola maturazione del diritto alle polizze stesse — A questo Ufficio è stata richiesta la liquidazione della polizza intestata al militare indicato in oggetto.

Questo Ufficio, prima di dare ulteriore corso alla pratica, prega le competenti Autorità militari di voler effettuare le indagini di cui alla parte seconda della presente e di voler dar comunicazione a questo medesimo Ufficio dell'esito di tali indagini.


I dati caratteristici del militare sopraindicato sono i seguenti:

Cognome e nome:
Paternità:
Data e luogo di nascita:
Classe: e matricola:
Grado:
Distretto:
Corpi cui ha appartenuto dal 1° gennaio 1918 in poi:
.....
Data e luogo della morte:
.....
Causa della morte:

L'indirizzo per l'invio della risposta è esattamente il seguente:

Istituto Nazionale delle assicurazioni.
Ufficio per le polizze dei combattenti
Via del Babuino n. 196 - ROMA.

Questo Ufficio prega le Autorità militari di voler restituire integralmente la presente, assieme al talloncino di carta verde, dopo di aver risposto alle domande di cui alla parte seconda.



155

Accertamenti effettuati dalle Autorità militari

Spettabile
Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Ufficio per le polizze ai combattenti

Via del Babuino, N. 196

ROMA

In relazione alla annessa richiesta di codesto Istituto, intesa a conoscere se al defunto militare di cui alla **parte prima** vennero rilasciate le polizze d'assicurazione gratuita o se il militare stesso ne maturò il diritto per essere stato **combattente** dopo il 1° gennaio 1918, si dà comunicazione qui di seguito dell'esito dei richiesti accertamenti:

1. *Indicare se al militare di cui alla parte prima sono state rilasciate le polizze di assicurazione.*

2. *Se le dette polizze sono state rilasciate, trascrivere i seguenti dati:*

Polizza A, di L. 500, n° _____, bollettario _____
Cognome, nome e residenza del beneficiario: _____

Polizza B, di L. 1000, n° _____, bollettario _____
Cognome, nome e residenza del beneficiario: _____

3. *Qualora le dette polizze non siano state rilasciate, far conoscere se il militare di cui alla parte prima ne maturò il diritto per avere partecipato ad azioni di guerra dopo il 1° gennaio 1918 e più precisamente per avere appartenuto ad unità o reparti che hanno partecipato ad azioni di guerra o che hanno compiuto servizi direttamente inerenti alle azioni stesse o che, per le loro mansioni, siano stati esposti alla offesa di armi belliche sempre dopo la suddetta data del 1° gennaio 1918, come dispone il D. L. 30 dicembre 1917, n. 2047, Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1917, n. 307.*

4. *Qualora il militare di cui alla prima parte sia morto durante la permanenza alle armi, indicare la data e la località del decesso, nonchè la causa specifica della morte, facendo conoscere se essa è dipesa da cause di servizio in guerra e più precisamente se è avvenuta in combattimento o per ferite riportate combattendo o a causa di malattia dovuta al servizio di guerra, come dispone il D. L. 10 dicembre 1917, n. 1970, Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1917, n. 2960.*

Ufficio che ha effettuato gli accertamenti

Bollo
dell'Ufficio

Firma: _____



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

156

Signor

(Prov.)

Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Ufficio per le polizze dei combattenti

Le polizze per i combattenti costituiscono
 un beneficio economico, sotto forma di assi-
 curazione gratuita, concesso dallo Stato a coloro
 che hanno sofferto per la maggior grandezza d'Italia,
 Queste polizze offrono un beneficio non solo per militare, ma
 anche e soprattutto per la di lui famiglia, i di lui
 congiunti, i di lui cari. Tentare di avere una an-
 ticipazione sulle dette polizze nei casi di non
 assoluta necessita significa essere im-
 previdenti e significa anche meno-
 mare i diritti delle rispettive
 famiglie, dei rispet-
 tivi congiunti e
 del rispetti-
 vi cari.



- 15 -

MODULO DI QUIETANZA



Istituto Nazionale delle Assicurazioni

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

C. n.

Quietanza per pagamento delle polizze rilasciate ai combattenti.

$\frac{2}{12}$

AVVERTENZA. Si prega il Signor Agente di voler ritornare all'Ufficio per le Polizze dei Combattenti quei vaglia che risultassero intestati a minorenni o comunque a incapaci. In caso di intestazione a minorenni, i vaglia debbono essere ritornati con i certificati di nascita dei medesimi minorenni.

I sottoscritti, beneficiari della polizza di assicurazione rilasciata al militare _____, deceduto il _____, dichiarano di aver ricevuto dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, e per esso dall'Agente Generale di _____, lire _____, quale ammontare della somma assicurata con la polizza sopra indicata.

La detta somma viene ripartita nel modo seguente:

- Lire _____ a _____
- Lire _____ a _____
- Lire _____ a _____
- Lire _____ a _____
- Lire _____ a _____

Mentre danno formale quietanza di detta somma, i sottoscritti dichiarano di aver usufruito interamente dei benefici portati dalle leggi sulle polizze per i combattenti e quindi di non aver altro a pretendere dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il quale rimane perciò liberato da ogni qualsiasi ulteriore obbligo.

In fede di che sottoscrivono la presente quietanza.

In _____, li _____ millenovecento _____

Firma delle persone che rilasciano la quietanza

Firma dei testimoni presenti al pagamento

Accerto l'identità personale e l'autenticità delle firme suindicate.

L'AGENTE GENERALE

- 16 -

ISTRUZIONI SUL VALORE DELLA POLIZZA

160

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

UFFICIO PER LE POLIZZE DEI COMBATTENTI

ROMA - Via del Babuino, 196 - ROMA

ISTRUZIONI *

pel pagamento delle polizze dei combattenti
a seguito di morte del militare assicurato.

ESTRATTO.

I casi di pagamento.

3. Le polizze, nell'una o nell'altra somma, vengono pagate in seguito alla morte dell'intestatario di esse e cioè in seguito alla morte del militare al quale sono state rilasciate.

Le dette polizze sono pagabili anche per scadenza. Tale scadenza è fissata a 30 anni dall'emissione e cioè al 1° gennaio 1948. Quindi rimandiamo a miglior tempo il caso della liquidazione per scadenza.

Tratteremo invece qui di seguito dei documenti che debbono essere presentati per ottenere il pagamento delle dette polizze a seguito di morte del militare.

Avvertiamo, per quanto inutile, che non possono essere liquidate subito quelle polizze per le quali il militare, allo scopo di assicurarsi una maggior somma, abbia chiesto il pagamento differito.

Le due polizze di assicurazione, documenti indispensabili.

8. Abbiamo detto e confermiamo che le due polizze rappresentano un diritto unico.

Le due polizze possono essere, come abbiamo visto al precedente n. 1, o di L. 500 e 1000, o di L. 1000 e 1000 o di L. 1500 e 5000.

A questo Ufficio debbono essere trasmesse sempre, preventivamente, tanto l'una quanto l'altra delle due polizze, assieme al tagliando e ad ogni altro documento o parte di documento che si riferisca alle medesime polizze.

Avvertiamo che questo Ufficio non provvede all'invio della somma **se non ha prima le due polizze** e le dette parti di documenti.

L'atto notorio per le polizze degli ufficiali, documento indispensabile.

9. Gli interessati alla liquidazione delle polizze rilasciate agli ufficiali debbono presentare **un atto notorio** dal quale risulti se il medesimo ufficiale era o meno provvisto di assegni, di stipendi o di pensioni a carico del bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, di Opere Pie e di altri Enti di diritto pubblico.

Tale atto notorio **non è necessario** per la liquidazione delle polizze rilasciate ai sottufficiali, ai sottocapi, ai caporali, ai soldati e ai comuni.

- 17 -

ISTRUZIONI PER L'ACCERTAMENTO
DELLA CAUSA DEL DECESSO

si è trovato da ultimo, per ottenere **un documento** accertante la causa specifica del decesso e l'eventuale nesso col servizio di guerra.

L'atto di morte e il certificato della causa del decesso.

10d. *Il militare è morto mentre era in licenza o dopo il servizio militare.* — Gli interessati debbono chiedere al Comune, e inviare a questo Ufficio, **l'atto di morte**. Assieme all'atto di morte, debbono trasmettere un **certificato medico** attestante la causa specifica del decesso e l'eventuale nesso col servizio di guerra. In qualche caso, anche il Comune si troverà in grado di rilasciare un certificato in questo senso.

La dichiarazione di irreperibilità.

10e. *Il militare è stato dichiarato irreperibile.* — La irreperibilità del militare, agli effetti della liquidazione delle polizze di assicurazione, vale come decesso per servizio di guerra. Gli interessati debbono quindi trasmettere **un documento** rilasciato dall'Autorità militare dal quale risulti che il militare intestatario della polizza è stato dichiarato **irreperibile**.

- 18 -

ISTRUZIONI PER L'ACCERTAMENTO
DEGLI AVENTI DIRITTO

ISTRUZIONI * * *

pel pagamento delle polizze dei combattenti
a seguito di morte del militare assicurato.

ESTRATTO.

LA DOCUMENTAZIONE PER L'ACCERTAMENTO
DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA RISCOSSIONE

11. Questo Ufficio deve poi accertare i beneficiari
a. aventi diritto alla riscossione della somma.

I beneficiari aventi diritto alla riscossione sono indicati sul dritto della polizza, nella prima riga, fatta eccezione per le polizze degli ufficiali, nelle quali i beneficiari sono indicati sul rovescio, nelle prime righe.

I detti beneficiari possono essere designati esplicitamente col loro cognome e nome. Ma possono anche essere indicati con una espressione generica. Ad esempio, *i miei eredi legittimi, i miei eredi testamentari e simili.*

Abbiamo quindi, per la documentazione, diversi casi.

Incominciamo a parlare degli aventi diritto minorenni, designati direttamente o risultanti indirettamente.

Il Decreto pel reinvestimento
delle somme dei minorenni.

11 a. *Tutti gli aventi diritto o alcuni di essi sono minorenni.* — Questo Ufficio verserà le somme spettanti ai minorenni in libretti delle Casse postali di risparmio vincolati fino a maggiore età.

Gli interessati, per permettere l'esatta intestazione dei libretti, debbono inviare il **certificato di nascita** dei medesimi minorenni.

Se gli interessati desiderano un diverso investimento della somma dovuta ai minorenni, debbono far pervenire in tempo **uno speciale decreto del competente Pretore**. Il decreto deve indicare quale **investimento** deve essere effettuato. E deve esonerare questo Istituto da ogni responsabilità.

L'assenza di speciali documenti.

11 b. *Il beneficiario è indicato esplicitamente col suo nome e cognome.* — In questo caso, se il beneficiario è maggiorenne, oltre le polizze e l'atto integrale di morte, sempre quando da questo atto risulti la causa specifica del decesso, non occorre nessun altro speciale documento. Ma se il beneficiario è minorenne, gli interes-

sati debbono inviare o il certificato di nascita o il decreto del Pretore pel reinvestimento della somma, come è detto nel numero precedente.

L'atto notorio per l'accertamento degli eredi legittimi.

11c. *Sono indicati come beneficiari gli eredi legittimi.* — Gli interessati debbono trasmettere un **atto notorio** contenente l'indicazione di tutti, nessuno escluso, gli eredi legittimi del militare. Assieme al cognome, al nome e alla paternità di questi eredi legittimi, debbono anche essere indicati per ciascuno di essi il grado di parentela col defunto militare, la data di nascita e l'attuale domicilio (città, via e numero dell'abitazione). Se tutti gli eredi o alcuni di essi sono minorenni, gli interessati debbono anche trasmettere, come abbiamo detto in precedenza, o il certificato di nascita dei medesimi minorenni o un decreto del Pretore pel reinvestimento delle somme.

La copia del testamento.

11d. *Sono indicati come beneficiari gli eredi testamentari.* — Gli interessati debbono trasmettere **una copia autentica del testamento** lasciato dal militare. Al testamento debbono allegare un **atto notorio** dal quale risulti che il medesimo testamento è l'ultimo, e che è stato pacificamente eseguito. Inoltre debbono aggiungere un certificato nel quale siano indicati, oltre al cognome, al nome e alla paternità degli eredi, anche la data di nascita e l'attuale domicilio di ciascuno di essi (città, via e numero dell'abitazione). Se tutti gli eredi o alcuni di essi sono minorenni, gli interessati debbono anche trasmettere, come abbiamo visto, l'atto di nascita dei medesimi minorenni o un decreto del Pretore pel reinvestimento delle somme.

L'atto notorio o il testamento del militare.

11e. *Le polizze non indicano il beneficiario.* — In questo caso i beneficiari sono gli eredi del militare. Sono gli eredi testamentari se il militare ha lasciato il testamento, sono gli eredi legittimi, legittimati e naturali se non ha lasciato testamento. Quindi gli interessati si atterranno a quanto è detto nei numeri precedenti. E cioè trasmetteranno un **atto notorio o il testamento**, assieme all'atto di nascita o al decreto del Pretore per gli aventi diritto minorenni.

L'atto notorio o il testamento del beneficiario.

11f. *Il beneficiario indicato nella polizza è morto.* — In questo caso la somma spetta agli eredi, testamentari o legittimi, del defunto beneficiario. Analogamente a quanto abbiamo detto in precedenza, gli interessati trasmetteranno o un **atto notorio o il testamento**, ma con riguardo al defunto beneficiario e non al militare assicurato.

- 19 -

ISTRUZIONI PER LA DOCUMENTAZIONE
IN GENERE

ISTRUZIONI * * * *

pel pagamento delle polizze dei combattenti
a seguito di morte del militare assicurato.

ESTRATTO.

LE CONCLUSIONI SULLA DOCUMENTAZIONE.

12. Quanto abbiamo detto a riguardo della documentazione può essere riassunto in questa maniera.

Gli interessati, tanto se è liquidabile la polizza minore, perchè il militare è morto per causa di servizio di guerra, quanto se è liquidabile la polizza maggiore, perchè il militare è morto per altra causa, debbono trasmettere a questo Ufficio:

a) Le due polizze di assicurazione;

Le dette due polizze sono indispensabili in ogni caso, come è indicato al precedente n. 8.

b) L'atto notorio sul godimento o meno da parte del defunto ufficiale di assegni, stipendi o pensioni a carico di Amministrazioni pubbliche;

Tale atto notorio è necessario solo per la liquidazione delle **polizze degli ufficiali**, come è detto al precedente numero 9.

c) I documenti comprovanti la **morte** del militare assicurato e la **causa specifica del decesso**;

Abbiamo diversi casi per questi documenti che sono sempre indispensabili:

c₁) Se il militare è morto in un fatto d'armi, gli interessati debbono solo trasmettere l'*atto integrale di morte*, come è detto al precedente n. 10 a;

c₂) Se il militare è morto in un Ospedaletto da campo, gli interessati debbono trasmettere l'*atto integrale di morte*, assieme ad un *qualsiasi altro documento* comprovante la causa specifica del decesso qualora l'atto di morte non sia chiaro e preciso a questo riguardo, come è detto al precedente n. 10 b;

c₃) Se il militare è morto in servizio, ma non in un fatto d'armi e non in un Ospedaletto da campo, gli interessati debbono trasmettere l'*atto di morte*, assieme ad un *certificato* comprovante la causa specifica del decesso, come è detto al precedente n. 10 c;

c₄) Se il militare è morto mentre era in licenza o dopo il servizio militare, gli interessati debbono trasmettere l'*atto di morte*, assieme ad un *certificato medico* comprovante la causa specifica del decesso e l'eventuale

nesso col servizio di guerra, come è detto al precedente n. 10 *d*;

*c*₃) **Se il militare è stato dichiarato irreperibile**, gli interessati debbono trasmettere il *documento* rilasciato dall'Autorità militare attestante l'irreperibilità, come è detto al precedente n. 10 *e*.

d) **I documenti comprovanti il legittimo diritto a riscuotere**, avendo riguardo ai beneficiari della polizza *minore* se il militare è morto per causa di *servizio di guerra*, ai beneficiari della polizza *maggiore* se il militare è morto per *altra causa*;

Anche qui dobbiamo tener presenti diversi casi e diverse situazioni:

*d*₁) **Se tutti gli aventi diritto o alcuni di essi sono minorenni**, gli interessati debbono trasmettere

o il certificato di nascita dei medesimi minorenni,

o uno speciale decreto del Pretore autorizzante determinati investimenti delle somme dovute ai medesimi minorenni,

come è detto al precedente n. 11 *a*;

*d*₂) **Se il beneficiario è indicato esplicitamente in polizza col suo nome e cognome**, oltre le polizze e l'atto integrale di morte, gli interessati *non debbono trasmettere altro documento*, come è detto al precedente numero 11 *b*;

*d*₃) **Se la polizza indica come beneficiari gli eredi legittimi**, gli interessati debbono trasmettere un *atto notorio* contenente l'indicazione di tutti gli eredi legittimi del militare, come è detto al precedente n. 11 *c*;

*d*₄) **Se la polizza indica come beneficiari gli eredi testamentari**, gli interessati debbono trasmettere *una copia autentica del testamento*, come è detto al precedente n. 11 *d*;

*d*₅) **Se la polizza non indica il beneficiario**, gli interessati debbono trasmettere

o una copia autentica del testamento,

o un atto notorio,

a seconda che il defunto militare abbia o non abbia lasciato testamento, come è detto al precedente n. 11 *e*;

*d*₆) **Se il beneficiario indicato in polizza è morto**, gli interessati debbono trasmettere

o una copia autentica del testamento,

o un atto notorio,

contenenti l'indicazione degli eredi del *defunto beneficiario*, come è detto al precedente n. 11 *f*.

Gli interessati tengano presente che tutti i documenti sono esenti da ogni tassa e da ogni altro onere.